



Bruxelles, 3.5.2023  
COM(2023) 237 definitivo  
2023/0140 (COD)

Proposta per un

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'istituzione della Legge a sostegno della produzione di munizioni**

## MEMORANDUM ESPLICATIVO

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • Motivazioni e obiettivi della proposta

L'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ha segnato il drammatico ritorno del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità sul territorio europeo. Negli ultimi decenni le forze armate degli Stati membri dell'Unione europea sono state adattate per svolgere missioni di spedizione, di mantenimento della pace e/o di imposizione della pace, e la pianificazione e l'acquisto di sistemi di difesa sono stati adattati a questa realtà operativa.

La capacità produttiva della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è stata quindi adattata per rispondere principalmente alle esigenze limitate degli Stati membri, per lo più lungo le linee di demarcazione nazionali, a causa di decenni di sottoinvestimenti pubblici.

In questo scenario, le aziende del settore della difesa si sono spesso trovate a dover ridurre i ritmi di produzione per mantenere a galla le linee di produzione e il personale specializzato, producendo al contempo quantità limitate di sistemi di difesa per i clienti nazionali.

Il ritorno di uno scenario di conflitto ad alta intensità inverte il contesto di mercato sopra descritto. Come sottolineato dalla Comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive per il futuro (JOIN/2022/24 final), il sottoinvestimento ha portato a carenze sia di capacità che industriali all'interno dell'Unione. Nel luglio 2022 la Commissione ha presentato la proposta di legge sul rafforzamento industriale della difesa europea attraverso appalti comuni (EDIRPA), volta a sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nella fase di approvvigionamento per colmare le lacune più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'attuale aggressione della Russia, in modo collaborativo. L'EDIRPA contribuirà a rafforzare gli appalti pubblici per la difesa e, attraverso il relativo finanziamento dell'Unione, a rafforzare le capacità industriali di difesa dell'UE e l'adattamento dell'industria della difesa dell'Unione ai cambiamenti strutturali del mercato che comportano un aumento della domanda dovuto al ritorno della guerra ad alta intensità.

Le lacune in termini di capacità sono varie, ma alla luce della situazione in Ucraina, vi è una necessità specifica e urgente di munizioni terra-terra e di artiglieria, nonché di missili, come riconosciuto dal Consiglio che il 20 marzo 2023 ha concordato un approccio a tre livelli. Il Consiglio ha convenuto di consegnare urgentemente all'Ucraina munizioni terra-terra e d'artiglieria e, se richiesto, missili e ha invitato gli Stati membri a procurarsi congiuntamente munizioni e, se richiesto, missili, per rifornire le proprie scorte, consentendo al contempo la prosecuzione del sostegno all'Ucraina. Poiché gli sforzi congiunti per consentire agli Stati membri di ricostituire le scorte esaurite e per sostenere l'Ucraina possono essere efficaci solo se l'offerta dell'UE è in grado di fornire in tempo i prodotti per la difesa richiesti, il Consiglio ha incaricato la Commissione di presentare proposte concrete per sostenere con urgenza l'aumento delle capacità produttive dell'industria europea della difesa, garantire le catene di approvvigionamento, facilitare procedure di appalto efficienti, affrontare le carenze nelle capacità produttive e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione.

La Task Force per gli acquisti congiunti nel settore della difesa ha avviato la mappatura delle capacità produttive dell'industria dell'UE, anche nel settore delle munizioni terra-terra e

d'artiglieria, nonché dei missili ("prodotti rilevanti per la difesa"). Tuttavia, le capacità produttive dell'industria della difesa dell'Unione sono state concepite per il tempo di pace, mentre le aziende europee del settore si trovano ad affrontare un'impennata della domanda nel campo dei prodotti rilevanti per la difesa, che richiede loro di produrre di più e più rapidamente. Questa discrepanza tra l'urgente necessità delle forze armate e l'esistente

La limitata capacità produttiva si traduce in un'inflazione dei prezzi e in una difficoltà a servire i clienti, rischiando di generare un problema di sicurezza degli approvvigionamenti per le Forze armate degli Stati membri e, quindi, di danneggiare potenzialmente la sicurezza dei cittadini dell'UE. Questo non vale solo per le imprese capocommessa, ma anche per l'intera catena di fornitura che, per i prodotti della difesa, è ampiamente diffusa in tutta l'Unione e composta da numerose PMI e Mid-Cap.

Mentre gli Stati membri devono garantire ordini fermi all'EDTIB, l'avvio dell'industria della difesa è un processo che richiede tempo e sforzi in diversi settori (risorse umane, macchine utensili, gestione della catena di approvvigionamento, sicurezza delle materie prime). Sebbene gli ordini fermi da parte degli Stati membri siano un prerequisito per qualsiasi investimento da parte dell'industria, la Commissione può intervenire de-rischiando gli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti che consentano un più rapido adattamento ai cambiamenti strutturali del mercato in corso e l'eliminazione delle strozzature esistenti, permettendo all'industria di produrre di più e più velocemente lungo la catena del valore.

Oltre al rafforzamento industriale, sono necessarie misure aggiuntive per garantire il corretto funzionamento del mercato interno nei settori rilevanti dei prodotti per la difesa, in linea con le disposizioni dell'articolo 114 del TFUE. Gli ordini consistenti da parte delle autorità degli Stati membri si scontreranno con le limitate capacità produttive, le materie prime e il personale qualificato esistenti. Per garantire un aumento del volume e della velocità di produzione, la Commissione potrebbe avere la possibilità, in accordo con gli Stati membri interessati, di invitare le persone giuridiche ad accettare e dare priorità agli ordini per la produzione o la fornitura dei prodotti per la difesa in questione. Ciò garantirà che le limitate capacità produttive esistenti siano utilizzate a beneficio degli obiettivi politici fissati dal Consiglio. In questo senso, la semplificazione normativa consentirà di derogare temporaneamente ai regolamenti e alle direttive esistenti con l'obiettivo di accelerare la produzione. L'Atto prevede in particolare una deroga alla Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>1</sup>, per consentire la possibilità di aprire contratti quadro nazionali ad altri Stati membri senza organizzare una nuova gara d'appalto in considerazione dell'estrema urgenza della situazione e qualora le flessibilità offerte dalla Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non siano sufficienti a garantire gli interessi di sicurezza degli Stati membri che intendono impegnarsi in appalti comuni. Tale deroga è accompagnata dalla possibilità per qualsiasi operatore economico che soddisfi i requisiti iniziali degli accordi quadro di aderire all'accordo quadro. L'accordo quadro rimane soggetto ai principi di trasparenza e non discriminazione.

Allo stesso modo, e al fine di accelerare i trasferimenti intra-UE di munizioni e missili, essi potranno derogare all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2009/43/CE e non essere soggetti ad autorizzazione preventiva.

Per essere competitiva, innovativa e resiliente, nonché per essere in grado di aumentare le proprie capacità produttive, l'EDTIB deve accedere a finanziamenti sia pubblici che privati. Dovendo far fronte a importanti esigenze finanziarie per aumentare le capacità produttive, le aziende del settore della difesa potrebbero aver bisogno, oltre che di sovvenzioni, di soluzioni di indebitamento per colmare il divario tra gli ordini dei Ministeri della Difesa e il fabbisogno di liquidità. Tuttavia, le politiche di prestito restrittive nei confronti del settore dell'industria della difesa ostacolano l'accesso ai finanziamenti per le aziende del settore nell'UE.

- <sup>1</sup> Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pagg. 76-136).

Le imprese della catena di valore dei prodotti per la difesa avranno accesso al finanziamento del debito, per accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità produttive. Lo strumento mirerà a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'Unione nel settore delle munizioni e dei missili. La legge prevede misure per facilitare l'accesso ai finanziamenti, sia con un'azione specifica ammissibile, sia nell'ambito di uno strumento, il "Fondo di accelerazione", che propone soluzioni per aumentare la leva finanziaria, ridurre i rischi e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità produttive. Il Fondo di rampa sarà attuato in gestione diretta o indiretta, conformemente al regolamento finanziario. La Commissione esplorerà la possibilità di istituire uno strumento di miscelazione, anche nell'ambito del Fondo InvestEU istituito dal Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta collaborazione con i partner esecutivi. Anche le domande amministrative relative alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione, al trasferimento intra-UE dei fattori produttivi e alla qualificazione e certificazione dei prodotti finali dovrebbero essere trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista legale.

- **Coerenza con le disposizioni politiche esistenti nell'area di intervento**

Il Consiglio dell'Unione Europea, il 20 marzo 2023, ha concordato un approccio a tre livelli per "accelerare la consegna e l'approvvigionamento congiunto, con l'obiettivo di un milione di munizioni di artiglieria per l'Ucraina in uno sforzo congiunto entro i prossimi dodici mesi". Ha inoltre invitato "gli Stati membri ad acquistare congiuntamente munizioni da 155 mm e, se richiesto, missili per l'Ucraina nel modo più rapido possibile entro il 30 settembre 2023 dall'industria europea della difesa (e dalla Norvegia) entro i parametri definiti nel contesto di un progetto EDA esistente o attraverso progetti complementari di acquisizione congiunta guidati da uno Stato membro". Infine, ha invitato la Commissione a "presentare proposte concrete per sostenere con urgenza l'aumento delle capacità produttive dell'industria europea della difesa, garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, facilitare procedure di appalto efficienti, affrontare le carenze nelle capacità produttive e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione".

Il Consiglio ha inoltre dichiarato che "saranno organizzate riunioni periodiche a livello dei Direttori nazionali degli armamenti con la Task Force per gli acquisti congiunti nel settore della difesa (Commissione, SEAE, EDA), per valutare le esigenze e le capacità industriali e per garantire il necessario stretto coordinamento, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento dalle scorte, la ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti e i diversi progetti di acquisizione congiunta, al fine di garantire un'adeguata attuazione dei tre diversi percorsi".

Il 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito che "l'Unione europea è fermamente e pienamente al fianco dell'Ucraina e continuerà a fornire un forte sostegno politico, economico, militare, finanziario e umanitario all'Ucraina e al suo popolo per tutto il tempo necessario". Il Consiglio europeo ha accolto con favore "l'accordo in sede di Consiglio di fornire urgentemente all'Ucraina munizioni terra-terra e di artiglieria e, se richiesto, missili, anche attraverso l'approvvigionamento congiunto e la mobilitazione di finanziamenti adeguati, anche attraverso il Fondo europeo per la pace, con l'obiettivo di fornire 1 milione di munizioni di artiglieria in uno sforzo congiunto entro i prossimi dodici mesi".

La legge a sostegno della produzione di munizioni sarà inoltre complementare alla proposta di legge sul rafforzamento dell'industria europea della difesa attraverso appalti comuni (EDIRPA) e aprirà la strada al futuro Programma europeo di investimenti per la difesa (EDIP).

L'EDIRPA incentiva la cooperazione nella fase di approvvigionamento, a vantaggio degli Stati membri che acquistano comunemente i prodotti più urgenti e critici per la difesa, offrendo così una maggiore

visibilità ai produttori della difesa per aiutarli ad adattarsi ai cambiamenti strutturali. L'attuale crisi di approvvigionamento nel settore delle munizioni richiede un'azione aggiuntiva mirata all'offerta di prodotti per la difesa. La legge a sostegno della produzione di munizioni accompagnerà, incentiverà, accelererà e semplificherà il necessario incremento dei prodotti per la difesa.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Lo strumento integrerà le attuali iniziative di collaborazione dell'UE in materia di difesa. Genererà sinergie con l'attuazione della Bussola strategica per la sicurezza e la difesa e con altri programmi dell'UE, come il Fondo europeo per la difesa. Lo strumento sarà inoltre attuato in piena coerenza con il piano di sviluppo delle capacità dell'UE (CDP) che identifica le priorità delle capacità di difesa a livello dell'UE, nonché con la revisione annuale coordinata dell'UE in materia di difesa (CARD), che identifica tra l'altro nuove opportunità di cooperazione nel settore della difesa. In questo contesto, si può tenere conto anche delle attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) e da altri partner, qualora servano gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e difesa e non escludano nessuno Stato membro dalla partecipazione.

## **2. BASE LEGALE, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Il presente regolamento mira a rafforzare la reattività e la capacità dell'EDTIB di garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa nell'Unione. A tal fine, il regolamento stabilisce un quadro per l'attuazione di una serie di misure specifiche e mirate per accelerare l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali. Questo quadro si basa su due pilastri, ciascuno dei quali corrisponde a una delle basi giuridiche del presente regolamento.

- Il primo pilastro è composto da misure a sostegno del rafforzamento industriale lungo le catene di approvvigionamento relative alla produzione di prodotti per la difesa nell'UE e si basa sull'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

L'industria della difesa dell'Unione, impegnata nella produzione di prodotti rilevanti per la difesa, sta attualmente affrontando un'improvvisa impennata della domanda e ha urgentemente bisogno di adattarsi a questa nuova situazione di mercato. Il sostegno finanziario dell'UE nell'ambito di questo pilastro mira a rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nel settore dei prodotti per la difesa, per consentirne l'urgente adattamento ai cambiamenti strutturali, in conformità con l'articolo 173, paragrafo 1, primo trattino, del TFUE. In tal modo, questo pilastro sostiene l'industria dell'UE ad aumentare il suo volume di produzione, a ridurre i tempi di consegna e ad affrontare le potenziali strozzature e/o i fattori che potrebbero ritardare o ostacolare la fornitura e la produzione di prodotti per la difesa.

- In linea con l'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE, questo pilastro esclude qualsiasi armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri. Il secondo pilastro è composto da misure di armonizzazione volte a identificare, mappare e monitorare costantemente la disponibilità dei prodotti per la difesa in questione, dei loro componenti e dei relativi fattori di produzione, nonché da misure volte a stabilire requisiti per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa in questione nell'Unione e si basa sull'articolo 114 del TFUE.

Garantire la sicurezza del territorio dell'Unione costituisce un obiettivo primario di politica pubblica e tale sicurezza dipende anche dalla disponibilità di beni e servizi per la difesa in quantità sufficiente. L'attuale contesto geopolitico si traduce in un

un aumento significativo della domanda di prodotti per la difesa nell'Unione. Questa situazione incide sul funzionamento del mercato interno di questi prodotti e dei loro componenti e minaccia la loro sicurezza di approvvigionamento. Gli Stati membri hanno adottato o probabilmente adotteranno misure per preservare le proprie scorte di questi prodotti e dei loro componenti come questione di difesa nazionale. Tuttavia, le divergenze tra le legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda la certificazione dei prodotti per la difesa, il trasferimento all'interno dell'UE dei prodotti e dei relativi componenti e l'attuazione divergente del diritto dell'Unione si sono rivelate strozzature per le catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa di rilevanza europea e ostacoli all'interoperabilità. Di conseguenza, è necessario adottare una legislazione armonizzante a livello dell'Unione, basata sull'articolo 114 del TFUE, per garantire il funzionamento del mercato interno, evitando carenze di prodotti per la difesa rilevanti nell'Unione. Tali misure dovrebbero consistere nell'identificazione di "prodotti per la difesa critici per l'approvvigionamento", nella mappatura delle relative capacità industriali, in ordini prioritari, nell'accelerazione delle procedure di concessione o nella facilitazione delle procedure di appalto. La combinazione di queste misure dovrebbe avere il risultato di rendere disponibile in tutti gli Stati membri una maggiore offerta di prodotti per la difesa e dei loro componenti, necessari per il funzionamento del mercato interno, e dovrebbe anche convergere per garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa nell'Unione.

Altri articoli del TFUE o ciascun articolo da solo non possono giustificare entrambi i suddetti obiettivi. Gli elementi proposti sono contenuti in un unico atto, poiché tutte le misure costituiscono un approccio coerente per affrontare, in modi diversi, la necessità di rafforzare l'ecosistema di difesa dell'Unione.

- **Sussidiarietà (per competenze non esclusive)**

Fornire una risposta completa all'improvviso aumento della domanda di prodotti per la difesa richiede un'azione rapida e coordinata a livello europeo, poiché nessuno Stato membro è in grado di farlo da solo. I singoli Stati membri non possono affrontare efficacemente il rischio di significative interruzioni dell'approvvigionamento di tali prodotti per la difesa, dovute a uno squilibrio tra l'offerta e la domanda nel mercato interno. Approcci non coordinati comporterebbero il rischio di peggiorare l'effetto della crisi dell'offerta, incoraggiando la spirale dei prezzi e l'effetto crowding-out per questi prodotti della difesa. Inoltre, considerando le capacità produttive esistenti nell'Unione per i prodotti della difesa in questione, le conseguenze delle carenze di approvvigionamento dell'Unione sono di così vasta portata che l'intervento a livello dell'Unione è il più adatto per affrontare tali questioni.

Pertanto, è necessaria un'azione dell'Unione in relazione ai settori che la presente proposta affronta attraverso i suoi due pilastri.

- Per quanto riguarda il primo pilastro, le misure proposte mirano ad accelerare gli investimenti nelle capacità produttive di prodotti per la difesa nell'Unione, incoraggiando al contempo la resilienza dell'EDTIB attraverso partenariati industriali transfrontalieri e la collaborazione delle aziende interessate in uno sforzo industriale congiunto per evitare di peggiorare la frammentazione delle catene di approvvigionamento. Il sostegno finanziario e gli incentivi possono essere progettati e attuati adeguatamente solo a livello dell'Unione, data la necessità di adeguare l'EDTIB ai cambiamenti strutturali. È importante sottolineare che i produttori di prodotti per la difesa sono ampiamente diffusi in tutta l'Unione e composti da numerose PMI e Mid-Cap.

- Per quanto riguarda il secondo pilastro, le misure previste nell'ambito di esso serviranno il mercato interno, rafforzeranno la resilienza dell'EDTIB e garantiranno la sicurezza dell'approvvigionamento.

Le misure volte a identificare, mappare e monitorare costantemente la disponibilità dei prodotti per la difesa, dei loro componenti e dei corrispondenti fattori di produzione nell'Unione, garantiranno la necessaria raccolta di informazioni a livello dell'Unione e consentiranno alla Commissione e agli Stati membri di anticipare le carenze che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti per la difesa. Le misure volte a stabilire i requisiti per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa in questione, consentiranno agli Stati membri e alla Commissione di affrontare le carenze e le strozzature nelle catene di approvvigionamento in modo più efficace rispetto a un mosaico di misure nazionali.

- **Proporzionalità**

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della minaccia significativa per la sicurezza dell'Unione, è evidente la necessità di un'azione coordinata a livello europeo. L'approccio politico proposto è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati, ossia alla necessità di garantire la consegna tempestiva di alcuni prodotti per la difesa di cui gli Stati membri hanno urgente bisogno. Le misure stabilite nella proposta non vanno oltre quanto necessario per raggiungere i loro obiettivi, sono proporzionate a tali obiettivi e rispettano i limiti del possibile intervento dell'Unione ai sensi dei trattati. Dovranno essere attuate nel rispetto del principio di proporzionalità, anche nel contesto della limitazione dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

- **Scelta dello strumento**

La Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più adatto, poiché solo un regolamento, con le sue disposizioni giuridiche direttamente applicabili, può fornire il grado di uniformità necessario per l'istituzione e il funzionamento di uno strumento dell'Unione volto a promuovere il rafforzamento di un settore industriale in tutta Europa e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti specifici. Un regolamento direttamente applicabile consente inoltre di garantire che le misure proposte possano essere attuate a breve termine per rispondere alle esigenze delineate nella proposta.

### **3. RESULTI DI EX-POSTEVALUTAZIONI, CONSULTAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex-post/verifiche di idoneità della legislazione esistente**

Non esiste una legislazione precedente che copra o riguardi questa azione specifica. Ad oggi, non ci sono state altre iniziative legislative dell'Unione nel settore della difesa per sostenere l'aumento delle capacità produttive, ridurre i tempi di consegna e affrontare le carenze di approvvigionamento. Pertanto, per questa iniziativa legislativa non è stata effettuata alcuna valutazione ex-post o verifica di idoneità della legislazione esistente.

- **Consultazioni con le parti interessate**

A causa della natura politicamente sensibile della proposta e dell'urgenza di preparare la proposta in modo che possa essere adottata in tempo dai colegislatori, non è stato possibile effettuare una consultazione delle parti interessate.

- **Valutazione dell'impatto**

Data l'urgenza di aumentare le capacità produttive dei prodotti per la difesa e di garantirne la

sicurezza dell'approvvigionamento, la presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto formale. Tale documento non avrebbe potuto essere consegnato nei tempi disponibili prima dell'adozione della proposta. La proposta si basa sull'esperienza acquisita con la comunicazione congiunta sulla sicurezza dei prodotti della difesa.

l'analisi delle carenze di investimento nel settore della difesa e la via da seguire del 18 maggio 2022 e si basa sul lavoro intrapreso nell'ambito della Task Force per gli acquisti congiunti nel settore della difesa, istituita subito dopo la pubblicazione della suddetta comunicazione congiunta. La Commissione presenta questa proposta di regolamento senza includere una valutazione d'impatto, al fine di consentirne la rapida attuazione entro il 26 aprile 2023. La proposta è limitata nel tempo e contiene una disposizione che impone alla Commissione di redigere una relazione sull'attuazione del regolamento.

- **Adeguatezza e semplificazione della normativa**

Lo strumento non dovrebbe aumentare l'onere amministrativo.

- **Diritti fondamentali**

Garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE è un obiettivo di interesse generale che può contribuire a salvaguardare i loro diritti fondamentali alla vita, conformemente all'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), e alla libertà e alla sicurezza, conformemente all'articolo 6 della Carta.

D'altra parte, l'articolo 16 della Carta prevede la libertà d'impresa e l'articolo 17 della Carta sul diritto di proprietà.

Alcune misure nell'ambito del secondo pilastro sono necessarie per far fronte a gravi perturbazioni nella fornitura di prodotti per la difesa nell'Unione e possono limitare temporaneamente la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, tutelate dall'articolo 16, e il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta. Qualsiasi limitazione di tali diritti contenuta nella presente proposta, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista dalla legge, rispetterà l'essenza di tali diritti e libertà, risponderà effettivamente all'obiettivo dell'interesse pubblico della sicurezza e sarà conforme al principio di proporzionalità.

L'obbligo di divulgare informazioni specifiche alla Commissione, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, rispetta l'essenza e non pregiudica in modo sproporzionato la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta). Ogni richiesta di informazioni risponde all'obiettivo di interesse generale dell'Unione di consentire l'individuazione di potenziali misure di attenuazione delle carenze di prodotti per la difesa che sono essenziali per garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Queste richieste di informazioni sono appropriate ed efficaci per raggiungere l'obiettivo fornendo le informazioni necessarie per valutare la crisi in corso. In linea di principio, la Commissione richiede le informazioni desiderate solo alle organizzazioni rappresentative e può inviare richieste a singole imprese solo se necessario. Poiché le informazioni sulla situazione degli approvvigionamenti non sono altrimenti disponibili, non esiste una misura altrettanto efficace per ottenere le informazioni necessarie a consentire ai decisori europei di adottare misure di mitigazione. Alla luce delle gravi conseguenze geopolitiche e di sicurezza delle carenze di prodotti per la difesa e della rispettiva importanza delle misure di mitigazione, le richieste di informazioni sono proporzionate all'obiettivo desiderato. Inoltre, la limitazione alla libertà d'impresa e al diritto di proprietà è compensata da adeguate garanzie. Le richieste di informazioni possono essere avviate solo per i prodotti necessari alla produzione di prodotti per la difesa e specificamente identificati, dalla Commissione e attraverso un atto di esecuzione, come interessati da una crisi di approvvigionamento.

L'obbligo di accettare e dare priorità agli ordini prioritari rispetta l'essenza e non pregiudica in modo sproporzionato la libertà d'impresa e la libertà contrattuale (articolo 16 della Carta) e il diritto di proprietà (articolo 17 della Carta). Questo obbligo

serve l'obiettivo dell'interesse generale dell'Unione della sicurezza affrontando le interruzioni dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa. L'obbligo è appropriato ed efficace per raggiungere questo obiettivo garantendo che le risorse disponibili siano utilizzate in modo preferenziale per la produzione di tali prodotti per la difesa. Non esiste una misura altrettanto efficace. Quando si tratta di prodotti identificati come interessati da una crisi di approvvigionamento che minaccia i suddetti obiettivi di interesse generale e di diritto fondamentale, è proporzionato obbligare le imprese appaltatrici nel contesto di un appalto congiunto degli Stati membri o le imprese che partecipano alla catena di approvvigionamento di questi ultimi ad accettare e dare priorità a determinati ordini. Garanzie adeguate assicurano che qualsiasi impatto negativo dell'obbligo di priorità sulla libertà d'impresa, sulla libertà contrattuale e sul diritto di proprietà non costituisca una violazione di tali diritti. L'obbligo di dare priorità a determinati prodotti può essere avviato solo per i prodotti che la Commissione, attraverso un atto di esecuzione, ha identificato come interessati da una crisi di approvvigionamento. L'impresa interessata può chiedere alla Commissione di rivedere l'ordine di priorità se non è in grado di eseguire l'ordine o se l'esecuzione dell'ordine comporterebbe un onere economico irragionevole e particolari difficoltà. Inoltre, l'oggetto dell'obbligo è esente da qualsiasi responsabilità per danni dovuti alla violazione di obblighi contrattuali derivanti dall'adempimento dell'obbligo. Infine, il presente regolamento sarà applicabile solo per un periodo di tempo limitato, necessario per ristabilire il funzionamento del mercato interno e l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali.

#### **4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO**

La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento per il periodo dalla data di entrata in vigore al 30 giugno 2025 è di 500 milioni di euro a prezzi correnti.

L'impatto sul periodo del quadro finanziario pluriennale in termini di bilancio e risorse umane necessarie è illustrato in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta e sarà coperto dalle risorse disponibili del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

La Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione dello strumento e comunicarla al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30/6/2024. Tale relazione valuterà in particolare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta. Inoltre, tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione può presentare proposte di modifiche appropriate al presente regolamento, in particolare al fine di continuare ad affrontare eventuali rischi persistenti in relazione alla fornitura dei prodotti per la difesa in questione.

Proposta per un

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

### **sull'istituzione della Legge a sostegno della produzione di munizioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato,

Vista la proposta della Commissione europea,

Dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>2</sup>, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Considerando che:

- (1) La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha messo alla prova l'industria europea della difesa e il mercato delle attrezzature, evidenziando una serie di difetti. Queste minano la loro capacità di soddisfare in modo sicuro e tempestivo il fabbisogno urgente degli Stati membri di prodotti e sistemi di difesa come munizioni e missili, considerando l'alto tasso di consumo di tali prodotti o sistemi durante un conflitto ad alta intensità.
- (2) Dal 24 febbraio 2022 l'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato costantemente gli sforzi per contribuire a soddisfare le pressanti esigenze di difesa dell'Ucraina. Inoltre, in questo contesto, di fronte alla crescente instabilità, alla competizione strategica e alle minacce alla sicurezza, i capi di Stato e di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, hanno deciso di assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza dell'Unione e di compiere ulteriori passi decisivi verso la costruzione della sovranità europea. Si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa europee", hanno concordato di aumentare le spese per la difesa, di intensificare la cooperazione attraverso progetti comuni e acquisti comuni di capacità di difesa, di colmare le carenze, di promuovere l'innovazione e di rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'Unione. Il 21 marzo 2022, il Consiglio ha approvato la "Bussola strategica per una sicurezza e una difesa dell'Unione più forti nel prossimo decennio", successivamente approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022. La Bussola strategica sottolinea la necessità di aumentare la spesa per la difesa e di investire maggiormente nelle capacità, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.
- (3) Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'Alto Rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta su "Analisi delle lacune negli investimenti nel settore della difesa e prospettive per il futuro", in cui si evidenzia l'esistenza, all'interno dell'Unione, di lacune finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa. Nel luglio 2022 la Commissione ha presentato l'Atto per il rafforzamento industriale della difesa europea attraverso gli appalti comuni (EDIRPA), volto a sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nella fase di appalto per colmare le

lacune in materia di difesa.

---

<sup>2</sup> GU C , , p . .

le lacune più urgenti e critiche, in particolare quelle create dalla risposta all'attuale aggressione russa, in modo collaborativo. L'EDIRPA contribuirà a rafforzare gli appalti pubblici per la difesa e, attraverso il relativo finanziamento dell'Unione, a rafforzare le capacità industriali di difesa dell'Unione e l'adattamento dell'industria della difesa dell'Unione ai cambiamenti strutturali del mercato derivanti dall'aumento della domanda dovuta a nuove sfide, come il ritorno dei conflitti ad alta intensità.

- (4) Alla luce della situazione in Ucraina e delle sue pressanti esigenze di difesa, in particolare per quanto riguarda le munizioni, il Consiglio del 20 marzo 2023 ha concordato un approccio a tre livelli, con l'obiettivo di fornire all'Ucraina un milione di munizioni di artiglieria in uno sforzo congiunto entro i prossimi dodici mesi. Ha deciso di consegnare urgentemente all'Ucraina munizioni terra-terra e d'artiglieria e, se richiesto, missili dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti. Ha inoltre invitato gli Stati membri a procurarsi congiuntamente munizioni e, se richiesto, missili dall'industria europea della difesa (e dalla Norvegia) nel contesto di un progetto esistente dell'Agenzia europea per la difesa (EDA) o attraverso progetti di acquisizione complementari guidati dagli Stati membri, al fine di rifornire le loro scorte e consentire al contempo la continuazione del sostegno all'Ucraina. Per sostenere questi sforzi, il Consiglio ha convenuto di mobilitare finanziamenti adeguati, anche attraverso il Fondo europeo per la pace (EPF). Il Consiglio ha inoltre incaricato la Commissione di presentare proposte concrete per sostenere con urgenza l'aumento delle capacità produttive dell'industria europea della difesa, rendere sicure le catene di approvvigionamento, facilitare procedure di appalto efficienti, affrontare le carenze nelle capacità produttive e promuovere gli investimenti, anche mobilitando, se del caso, il bilancio dell'Unione. Quest'ultimo aspetto è essenziale per garantire che le esigenze di sicurezza dell'Unione siano sempre adeguatamente soddisfatte e che l'industria della difesa e il mercato interno dell'Unione siano all'altezza dei cambiamenti in corso. I tre percorsi interconnessi devono essere portati avanti in parallelo e in modo coordinato. Saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di Direttori nazionali degli armamenti con la Task Force per gli acquisti congiunti nel settore della difesa (Commissione, SEAE, EDA) per valutare le esigenze e le capacità industriali e assicurare il necessario stretto coordinamento, al fine di garantire un'adeguata attuazione delle tre piste.
- (5) Il 13 aprile 2023, il Consiglio ha adottato una misura di assistenza nell'ambito dell'EPF per un valore di 1 miliardo di euro a sostegno delle Forze armate ucraine, che consente il rimborso agli Stati membri delle munizioni terra-terra e d'artiglieria, ed eventualmente dei missili, donati all'Ucraina a partire dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti nel periodo dal 9 febbraio al 31 maggio 2023. Per quanto riguarda gli acquisti congiunti, finora 24 Stati membri più la Norvegia hanno firmato l'accordo di progetto dell'EDA per l'acquisto collaborativo di munizioni.
- (6) Gli sforzi congiunti per consentire agli Stati membri di ricostituire le scorte esaurite e per sostenere l'Ucraina possono essere efficaci solo se l'offerta dell'Unione è in grado di fornire in tempo i prodotti per la difesa richiesti. Tuttavia, con le scorte in rapida diminuzione, la produzione europea quasi al massimo della capacità grazie agli ordini degli Stati membri o dei Paesi terzi e i prezzi già in crescita vertiginosa, sono necessarie ulteriori misure di politica industriale dell'Unione per garantire un rapido aumento delle capacità produttive.
- (7) Come evidenziato dal lavoro della Task Force per gli acquisti congiunti nel

settore della difesa (Commissione, SEAE, EDA) sul coordinamento delle esigenze di approvvigionamento di difesa a brevissimo termine e sull'impegno con gli Stati membri e i produttori di difesa dell'Unione a sostenere gli acquisti comuni per ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina, l'industria dell'Unione dispone di capacità produttive nel settore delle munizioni terra-terra e di artiglieria, nonché dei missili. Tuttavia, le capacità produttive del settore dell'industria della difesa dell'Unione sono state adattate a tempi diversi da quelli attuali.

le attuali sfide poste all'Unione. I flussi di approvvigionamento sono stati adattati a una domanda più modesta, con un livello minimo di scorte e fornitori diversificati a livello globale per ridurre i costi, esponendo il settore dell'industria della difesa dell'Unione alle dipendenze. Di conseguenza, in questo contesto, l'attuale capacità produttiva e l'attuale catena di approvvigionamento e di valore non consentono una consegna sicura e tempestiva di prodotti per la difesa per soddisfare le esigenze degli Stati membri in materia di sicurezza e per continuare a sostenere le necessità dell'Ucraina, creando tensioni sul mercato delle munizioni terra-terra e d'artiglieria e dei missili, e un rischio di effetto crowding-out. È quindi necessario un ulteriore intervento a livello dell'Unione.

- (8) In conformità all'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE, la politica industriale dell'Unione persegue l'obiettivo di accelerare l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali. Appare pertanto opportuno sostenere l'industria dell'Unione affinché aumenti il suo volume di produzione, riduca i tempi di consegna e affronti le potenziali strozzature e/o i fattori che potrebbero ritardare o ostacolare la fornitura e la produzione di munizioni terra-terra e per artiglieria nonché di missili, considerati prodotti per la difesa rilevanti ai fini del presente regolamento.
- (9) Le misure adottate a livello dell'Unione dovrebbero mirare a rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nel settore delle munizioni e dei missili, per consentirne l'urgente adattamento ai cambiamenti strutturali.
- (10) A tal fine, è opportuno istituire uno strumento per sostenere finanziariamente il rafforzamento dell'industria lungo le catene di approvvigionamento e di valore relative alla produzione di questi prodotti per la difesa nell'Unione (lo "strumento").
- (11) Lo strumento sarà coerente con le attuali iniziative di collaborazione dell'UE in materia di difesa, come il Fondo europeo per la difesa, la proposta di rafforzamento dell'industria europea della difesa attraverso la legge sugli appalti pubblici, nonché il Fondo europeo per la difesa e genera sinergie con altri programmi dell'Unione. Lo strumento è pienamente coerente con l'ambizione della Strategic Comp ass.
- (12) È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio si applichi al presente strumento, salvo diversa indicazione.
- (13) Ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 2, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, una sovvenzione può essere concessa per un'azione già iniziata, a condizione che il richiedente possa dimostrare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, un contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo precedente alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Per rispondere alla richiesta del Consiglio del 20 marzo 2023 di accelerare la consegna dei prodotti per la difesa, dovrebbe essere possibile prevedere nella decisione di finanziamento contributi finanziari per azioni che coprono un periodo a partire da tale data.
- (14) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento, che costituisce l'importo di riferimento primario, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<sup>3</sup>

(accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020), per il Parlamento europeo e per il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

---

<sup>3</sup> GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

- (15) Gli Stati membri possono richiedere il trasferimento allo Strumento delle risorse loro assegnate in gestione concorrente, alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, quando la produzione di prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifiche carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali nei territori degli Stati membri, in particolare in aree vulnerabili e remote, e tali risorse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma da cui sono trasferite. Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 possono essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e all'ambito di applicazione del FESR e del FSE+ come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi. In linea con l'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi nazionali modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi. Data l'urgenza della situazione, la Commissione dovrebbe sforzarsi di concludere la valutazione dei programmi nazionali modificati senza ritardi ingiustificati.
- (16) Nel proporre piani di ripresa e resilienza modificati o nuovi, in conformità all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, gli Stati membri dovrebbero poter proporre misure che contribuiscano anche agli obiettivi di questo strumento. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione in particolare le misure legate alle proposte presentate a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento, alle quali è stato assegnato un sigillo di eccellenza in conformità allo strumento.
- (17) In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95<sup>6</sup>, (Euratom, CE) n. 2185/96<sup>7</sup> e (UE) 2017/1939<sup>8</sup> del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati mediante misure proporzionate, comprese le misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, ai sensi dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di accertare eventuali frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) è autorizzata, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1939, a indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dalla Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pagg. 17-75).

<sup>5</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ([GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1](#)).

<sup>6</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ([GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1](#)).

<sup>7</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli in loco e ai sistemi di controllo della qualità.

ispezioni effettuate dalla Commissione per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee da frodi e altre irregolarità ([GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2](#)).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") ([GU L 283 del 31.10.2017](#),

[pag. 1](#)).

Parlamento e del Consiglio <sup>9</sup>. In conformità al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve collaborare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti e, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, e garantire che eventuali terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (18) I membri dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al presente strumento in qualità di paesi associati nell'ambito della cooperazione istituita dall'accordo sullo Spazio economico europeo, che prevede l'attuazione della loro partecipazione ai programmi dell'Unione sulla base di una decisione adottata nell'ambito di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga a tali paesi terzi di concedere i diritti e l'accesso necessari affinché l'ordinatore competente, l'OLAF e la Corte dei conti possano esercitare in modo esaustivo le rispettive competenze.
- (19) Date le specificità dell'industria della difesa, in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai Paesi associati, che controllano anche tutti gli acquisti di prodotti e tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore non segue le regole convenzionali e i modelli commerciali che governano i mercati più tradizionali. L'industria, quindi, non si impegna in sostanziali investimenti industriali autofinanziati, ma lo fa solo a seguito di ordini fissi. Sebbene gli ordini fermi da parte degli Stati membri siano un prerequisito per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire de-rischiando gli investimenti industriali tramite sovvenzioni e prestiti, consentendo un adattamento più rapido ai cambiamenti strutturali del mercato in corso. Nell'attuale contesto di emergenza, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 60% dei costi diretti ammissibili, per consentire ai beneficiari di attuare le azioni il prima possibile, di de-rischiare gli investimenti e quindi di accelerare la disponibilità di prodotti per la difesa.
- (20) Le parti interessate del settore dell'industria della difesa devono sostenere costi indiretti specifici, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza. Pertanto, è opportuno concedere un tasso forfettario del 7% dei costi diretti ammissibili totali dell'azione.
- (21) Lo strumento dovrebbe fornire sostegno finanziario, attraverso i mezzi definiti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alle azioni che contribuiscono alla disponibilità e alla fornitura tempestiva di prodotti per la difesa, come le attività di coordinamento industriale e di rete, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa, la riserva di capacità, il processo industriale di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento o la riconversione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità in questo settore, nonché la formazione del personale.
- (22) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, possono beneficiare del sostegno solo i soggetti giuridici, pubblici o privati, che hanno sede e strutture di gestione esecutiva nell'Unione o nei Paesi associati.

---

<sup>9</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro

la frode agli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ( [G.U. L. 198 del 28.7.2017, pag. 29](#)).

- (23) I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato che sono controllati da un paese terzo non associato o da un'entità di un paese terzo non associato dovrebbero essere ammissibili come destinatari solo a condizione che siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento dell'EDTIB. La partecipazione di tali soggetti giuridici non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi dello Strumento. In questo contesto, per controllo si intende la capacità di esercitare un'influenza decisiva su un soggetto giuridico direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. I richiedenti devono fornire tutte le informazioni pertinenti su infrastrutture, impianti, beni e risorse da utilizzare nell'azione. A questo proposito, si dovrà tenere conto anche delle preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. In considerazione dell'urgenza della situazione derivante dall'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni, lo Strumento dovrebbe tenere conto delle catene di approvvigionamento esistenti.
- (24) Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione sostenuta dallo Strumento dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un Paese associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari coinvolti in un'azione dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un Paese associato. Di conseguenza, un soggetto giuridico stabilito in un Paese terzo non associato o un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un Paese associato, ma con strutture di gestione esecutiva in un Paese terzo non associato, non dovrebbe essere idoneo a essere un destinatario coinvolto in un'azione.
- (25) Ai sensi dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio <sup>10</sup>, le persone e le entità stabilite nei Paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammissibili al finanziamento nel rispetto delle norme e degli obiettivi dello strumento e delle eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il Paese o territorio d'oltremare in questione è collegato.
- (26) Nel valutare le proposte, la Commissione deve prestare particolare attenzione al loro contributo agli obiettivi dello strumento. In particolare, le proposte dovrebbero essere valutate in base al loro contributo all'aumento, all'incremento, alla riserva e alla modernizzazione delle capacità produttive, nonché alla riqualificazione e all'aggiornamento della relativa forza lavoro. Dovrebbero inoltre essere valutate in base al loro contributo alla riduzione dei tempi di consegna dei prodotti per la difesa, anche attraverso meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini, all'individuazione e all'eliminazione delle strozzature lungo le loro catene di approvvigionamento, nonché allo sviluppo della resilienza di tali catene di approvvigionamento attraverso lo sviluppo e l'operatività della cooperazione transfrontaliera delle imprese, in particolare, in misura significativa, delle PMI e delle mid-cap che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.
- (27) Nel progettare, assegnare e attuare il sostegno finanziario dell'UE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione affinché tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.
- (28) Inoltre, l'attuale crisi non solo ha evidenziato le carenze del settore industriale della difesa dell'UE, ma ha anche posto delle sfide al funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa. Infatti, l'attuale contesto geopolitico comporta un aumento significativo della domanda che incide sul funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa.

<sup>10</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, sull'associazione dei Paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (decisione sull'associazione d'oltremare) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

produzione e vendita di munizioni e missili terra-aria e artiglieria e dei loro componenti nell'Unione. Mentre alcuni Stati membri hanno adottato o probabilmente adotteranno misure per preservare le proprie scorte come questione di sicurezza nazionale, altri si trovano ad affrontare difficoltà di accesso ai beni necessari per fabbricare o acquistare munizioni e missili terra-terra e d'artiglieria. A volte, la difficoltà di accesso a una singola materia prima o a un componente specifico ostacola le intere catene di produzione. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario adottare alcune misure che assicurino, in modo coordinato, regole armonizzate per facilitare la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa. Tali norme dovrebbero comprendere la mappatura del fabbisogno di beni e servizi in tale mercato interno, la possibilità di stabilire ordini classificati prioritari a livello dell'Unione quando almeno tre Stati membri decidono o intendono decidere di approvvigionarsi comunemente di prodotti per la difesa, laddove necessario per perseguire un obiettivo di interesse generale di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, e l'accelerazione delle procedure di concessione dei permessi o la facilitazione delle procedure di appalto. Queste misure dovrebbero essere basate sull'articolo 114 del TFUE.

- (29) Al fine di adottare le misure necessarie e appropriate ai sensi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, sulla base del lavoro di cooperazione con il SEAE e l'AED nel contesto della Task Force per gli acquisti congiunti nel settore della difesa, creare e mantenere una mappatura delle imprese stabilite nell'Unione che operano all'interno della catena di fornitura dei prodotti per la difesa. La mappatura dovrebbe includere in particolare il tipo e le specifiche dei loro prodotti, la relativa capacità produttiva e la loro posizione nella catena di fornitura dei prodotti per la difesa. La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente la capacità produttiva e le catene di fornitura delle imprese identificate nella mappatura, in stretta collaborazione con esse. I risultati della mappatura e del monitoraggio dovrebbero essere presentati e discussi dal Comitato di programma.
- (30) Su questa base, la Commissione dovrebbe redigere un elenco che identifichi i prodotti per la difesa, le materie prime o i loro componenti che sono interessati da perturbazioni o da potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue reti di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente questo elenco di prodotti della difesa critici per l'approvvigionamento, per concentrarsi solo sulle possibili interruzioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti della difesa, nonché delle materie prime e dei loro componenti.
- (31) La Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie a garantire la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa critici per l'approvvigionamento da parte degli operatori economici che trattano tali prodotti, materie prime o componenti, in accordo con lo Stato membro in cui sono stabiliti. Tali informazioni dovrebbero servire alla Commissione per decidere le misure appropriate ai sensi del presente regolamento per affrontare eventuali interruzioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa e delle relative materie prime e componenti.
- (32) Tale meccanismo di identificazione, mappatura e monitoraggio continuo dovrebbe consentire un'analisi quasi in tempo reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa e dello stato delle scorte. Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta di emergenza a carenze effettive o previste.
- (33) Evitare carenze di prodotti per la difesa è essenziale per preservare l'obiettivo

dell'interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e giustifica, se necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che forniscono prodotti critici per la difesa, come la libertà di condurre un'attività commerciale.

in conformità con l'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà in conformità con l'articolo 17 della Carta, nel rispetto dell'articolo 52 della Carta. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo così all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa. Su richiesta di almeno tre Stati membri che cooperano per l'acquisto di prodotti per la difesa o di almeno uno Stato membro che effettua appalti al fine di trasferire all'Ucraina i prodotti per la difesa acquistati, che incontrano gravi difficoltà nell'aggiudicazione o nell'esecuzione di un contratto, la Commissione può, con l'accordo dello Stato membro di stabilimento, imporre alle imprese di accettare e dare priorità agli ordini di prodotti essenziali per la fornitura. Per preservare i diritti fondamentali delle imprese, queste richieste devono essere fatte solo per i prodotti che sono stati identificati dalla Commissione in una decisione di esecuzione. Inoltre, dovrebbe essere stabilita una procedura graduale per dare alle imprese la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni riguardo all'azione prevista. In particolare, la Commissione dovrebbe, d'accordo con lo Stato membro in cui è stabilita, informare l'impresa interessata della sua intenzione di chiederle di accettare e classificare un ordine di priorità e fornirle tutti gli elementi necessari per consentirle di decidere con cognizione di causa se accettare o meno tale richiesta. Se l'impresa rifiuta, la Commissione, d'accordo con lo Stato membro interessato e tenendo in debito conto la natura delle obiezioni sollevate dall'impresa, può ritenere che le ragioni di sicurezza giustifichino l'imposizione, mediante una decisione di esecuzione, di un ordine di priorità. Tale decisione dovrebbe essere presa in conformità a tutti gli obblighi giuridici dell'Unione applicabili, tenendo conto delle circostanze del caso. L'ordine di priorità dovrebbe essere assegnato a un prezzo equo e ragionevole. L'ordine di priorità dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di prestazione di diritto privato o pubblico, tenendo conto degli obiettivi legittimi delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo di ordini prioritari.

- (34) Al fine di preservare i diritti fondamentali delle imprese, esse dovrebbero avere il diritto di chiedere di essere esonerate dai loro obblighi nelle situazioni in cui l'ordine di priorità non sia possibile da eseguire, anche se prioritario, a causa di una capacità produttiva o di una capacità produttiva insufficiente, o perché ciò comporterebbe un onere economico irragionevole e particolari difficoltà per l'impresa.
- (35) Nella circostanza eccezionale in cui un'impresa che opera lungo la catena di fornitura di prodotti per la difesa rilevanti nell'Unione riceva una richiesta di ordine nominale prioritario da un paese terzo, deve informare la Commissione di tale richiesta.
- (36) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a specifici settori della difesa che svolgono funzioni vitali per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, l'adempimento dell'obbligo di eseguire un ordine prioritario non dovrebbe comportare la responsabilità per danni nei confronti di terzi per eventuali violazioni degli obblighi contrattuali che possono derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali era necessaria per il rispetto dell'ordine di priorità imposto. Le imprese potenzialmente interessate da un ordine di priorità dovrebbero prevedere questa possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l'applicabilità

di altri

La responsabilità per i prodotti difettosi, come previsto dalla Direttiva 85/374/CEE del Consiglio<sup>11</sup>, non dovrebbe essere influenzata da questa esenzione di responsabilità.

- (37) L'obbligo di dare priorità alla produzione di determinati prodotti non dovrebbe incidere in modo sproporzionato sulla libertà d'impresa e sulla libertà contrattuale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") e sul diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta. Qualsiasi limitazione di tali diritti dovrebbe, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, essere prevista dalla legge, rispettare l'essenza di tali diritti e libertà e conformarsi al principio di proporzionalità.
- (38) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero garantire che le domande amministrative relative alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione, al trasferimento intra-UE di fattori produttivi e alla qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo.
- (39) Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione relativi alla produzione di prodotti per la difesa siano allestiti il più rapidamente possibile, riducendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare le domande relative alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento di impianti e installazioni per la produzione di prodotti per la difesa nel modo più rapido possibile. Ad esse dovrebbe essere data la priorità nel bilanciamento degli interessi legali nel singolo caso.
- (40) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento e della situazione di emergenza e del contesto eccezionale in cui è stato adottato, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ricorrere alle esenzioni in materia di difesa previste dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione applicabile, caso per caso, se ritengono che tale applicazione avrebbe un effetto negativo su tali finalità. Ciò può valere in particolare per il diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza<sup>12</sup>, indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente e per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia, la loro attuazione può anche produrre barriere normative che ostacolano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di aumentare la produzione e le consegne di prodotti per la difesa. L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza le azioni che possono essere intraprese per attenuare i possibili ostacoli. Tali azioni, a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere gli aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza.
- (41) Al fine di ottimizzare l'uso delle catene di approvvigionamento esistenti, garantendo così la continuità della produzione di prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di ricorrere o incoraggiare le aziende interessate a ricorrere alle deroghe previste dalla Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>. Qualora sia necessaria un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità nazionali per ricorrere a tali deroghe, le domande dovrebbero essere trattate in modo efficiente e tempestivo.

---

<sup>11</sup> Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

- <sup>12</sup> Ad esempio, il regolamento REACH, il regolamento CLP, la direttiva Seveso, la direttiva RoHS, il regolamento POP, il BPR, il regolamento sull'ozono e il regolamento sui gas fluorurati.
- <sup>13</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

- (42) La Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>14</sup> mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza, consentendo di soddisfare le esigenze di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal Trattato. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano le situazioni di urgenza derivanti da una crisi, in particolare periodi ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara. Tuttavia, l'estrema urgenza causata dall'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni potrebbe essere incompatibile anche con tali disposizioni nei casi in cui più di due Stati membri intendano partecipare a un appalto comune. In alcuni casi, l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente ad amministrazioni aggiudicatrici/enti di Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro iniziale.
- (43) In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le modifiche a un contratto devono essere strettamente limitate a ciò che è assolutamente necessario nelle circostanze, rispettando al massimo i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. A questo proposito, dovrebbe essere possibile derogare alla direttiva 2009/81/CE aumentando le quantità previste nell'accordo quadro e aprendolo alle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di altri Stati membri. Tali amministrazioni aggiudicatrici/enti dovrebbero godere delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice originaria che ha concluso l'accordo quadro iniziale per tali quantità aggiuntive. In questi casi, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe anche consentire a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'accordo quadro originario di diventare un contraente nell'ambito di tale accordo quadro. Inoltre, dovrebbero essere adottate misure di trasparenza adeguate per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate possano essere informate. Per limitare gli effetti di queste modifiche sul buon funzionamento del mercato interno e per prevenire distorsioni sproporzionate della concorrenza, le modifiche degli accordi quadro dovrebbero essere concluse solo fino al 30 giugno 2025.
- (44) La Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>15</sup> mira a semplificare i termini e le condizioni dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, in particolare attraverso le Licenze Generali di Trasferimento che si basano su una verifica ex post, coprono una gamma predeterminata di prodotti a destinatari specifici o per uno scopo specifico e per le quali non è necessaria una richiesta preventiva. Tuttavia, nessuna delle licenze generali di trasferimento obbligatorie previste dall'articolo 4 (1) della Direttiva 2009/43/CE o delle raccomandazioni della Commissione sull'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni di tali licenze è sufficiente a garantire i trasferimenti necessari per la produzione di prodotti per la difesa.
- (45) Nell'attuale contesto che impone di accelerare i tempi di consegna lungo le catene di approvvigionamento e di valore interessate, appare necessario esentare il trasferimento di

---

<sup>14</sup> Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pagg. 76-136).

<sup>15</sup>

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pagg. 1-36).

prodotti per la difesa rilevanti dall'obbligo di autorizzazione preventiva all'interno dell'Unione. Tale esenzione non dovrebbe incidere sulla discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

- (46) Per essere competitivo, innovativo e resiliente, nonché per essere in grado di aumentare le proprie capacità produttive, l'EDTIB deve accedere a finanziamenti sia pubblici che privati. Come previsto dal "Contributo della Commissione alla difesa europea" del 15 febbraio 2022, le iniziative dell'Unione in materia di finanza sostenibile sono coerenti con gli sforzi dell'Unione per facilitare un accesso sufficiente dell'industria europea della difesa ai finanziamenti e agli investimenti. In questo contesto, il quadro dell'UE per la finanza sostenibile non impedisce gli investimenti nelle attività legate alla difesa. L'industria della difesa dell'Unione contribuisce in modo determinante alla resilienza e alla sicurezza dell'Unione, e quindi alla pace e alla sostenibilità sociale. Nell'ambito delle iniziative dell'Unione sulle politiche di finanza sostenibile, le armi controverse soggette a convenzioni internazionali che ne vietano lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, l'uso, il trasferimento e la consegna, e firmate dagli Stati membri dell'Unione, sono considerate incompatibili con la sostenibilità sociale. Il settore è soggetto a uno stretto controllo normativo attuato dagli Stati membri per il trasferimento e l'esportazione di prodotti militari e a duplice uso. In questa prospettiva, un impegno degli attori finanziari nazionali ed europei - come le banche e le istituzioni nazionali di promozione - a sostenere l'industria europea della difesa, invierebbe un segnale forte al settore privato. Pur svolgendo appieno le sue altre missioni di sviluppo economico e di finanziamento delle politiche pubbliche, tra cui la transizione gemellare, e in linea con l'articolo 309 del TFUE e con il suo statuto, la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti, al di là del suo attuale sostegno al duplice uso, laddove tali investimenti servirebbero chiaramente ad attuare le priorità della Bussola strategica.
- (47) Le imprese della catena di valore dei prodotti per la difesa dovrebbero avere accesso al finanziamento del debito, per accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità produttive. Lo strumento dovrebbe facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'Unione nel settore delle munizioni e dei missili. Il regolamento dovrebbe in particolare garantire a tali soggetti giuridici le stesse condizioni offerte agli altri soggetti giuridici, facendosi carico di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore della difesa.
- (48) La Commissione può istituire uno strumento specifico nell'ambito delle attività di facilitazione degli investimenti, descritto collettivamente come "Fondo di accelerazione". Il Fondo di accelerazione può essere attuato in gestione diretta o indiretta. La Commissione dovrebbe valutare il modo più appropriato per mobilitare il bilancio dell'UE al fine di sbloccare gli investimenti pubblici e privati a sostegno della rapida accelerazione richiesta, ad esempio attraverso la possibilità di uno strumento di miscelazione, anche nell'ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta collaborazione con i suoi partner di attuazione. Le attività del "Fondo di accelerazione" dovrebbero sostenere l'aumento delle capacità produttive nel settore delle munizioni e dei missili, offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi alle aziende lungo tutta la catena del valore.
- (49) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e dell'elenco dei prodotti per la

difesa critici per l'approvvigionamento, per l'imposizione di obblighi alle imprese interessate da una richiesta di ordine di priorità nominale per l'accettazione di un ordine di priorità.

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pagg. 30-89).

o eseguire tale ordine a un prezzo equo e ragionevole e per stabilire le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati prioritari. Tali poteri dovrebbero essere esercitati in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili nei casi debitamente giustificati relativi all'adozione dell'elenco di prodotti per la difesa critici per l'approvvigionamento, per imporre alle imprese interessate da una richiesta di ordine prioritario l'obbligo di accettare o eseguire tale ordine a un prezzo equo e ragionevole e per stabilire le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini prioritari, qualora lo richiedano motivi imperativi di urgenza.

- (50) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto delle crisi di sicurezza, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. s.
- (51) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 del TFUE e i relativi regolamenti di attuazione.
- (52) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE, le spese operative derivanti dal titolo V, capo 2, sono a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione di quelle derivanti da operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (53) Data l'urgenza di affrontare la crisi di sicurezza, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Considerando l'imminente pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento causato dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- (54) Ai sensi dei paragrafi 22 e 23 dell'Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>18</sup>, il regolamento dovrebbe essere valutato sulla base delle informazioni raccolte in conformità a specifici requisiti di monitoraggio, evitando nel contempo un onere amministrativo, in particolare per gli Stati membri, e un eccesso di regolamentazione. Tali requisiti, ove opportuno, dovrebbero includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti del regolamento sul campo. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione entro il 30 giugno 2024, anche al fine di presentare proposte per eventuali modifiche appropriate al presente regolamento.

---

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>18</sup>

GU L 123 del 12.5.2016, pagg. 1-14.

HANNO ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce una serie di misure e fissa un bilancio volti a rafforzare urgentemente la capacità di risposta e la capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) di garantire la disponibilità e la fornitura tempestive di munizioni terra-terra e di artiglieria, nonché di missili ("prodotti per la difesa pertinenti"), in particolare attraverso quanto segue:

- (a) uno strumento che sostenga finanziariamente il rafforzamento industriale per la produzione di prodotti per la difesa nell'Unione, anche attraverso la fornitura dei loro componenti ("lo strumento");
- (b) l'identificazione, la mappatura e il monitoraggio continuo della disponibilità dei prodotti rilevanti per la difesa, dei loro componenti e dei corrispondenti input (materie prime);
- (c) la definizione di meccanismi, principi e regole temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa in questione ai loro acquirenti nell'Unione.

Sulla base di una valutazione, ai sensi dell'articolo 28, dei risultati ottenuti con l'attuazione del presente regolamento entro la metà del 2024, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del contesto di sicurezza, sarà presa in considerazione l'opportunità di estendere l'applicabilità dell'insieme di misure e di stanziare il corrispondente bilancio supplementare.

#### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- (1) per "materie prime" si intendono i materiali necessari per produrre i prodotti della difesa in questione;
- (2) Per "collo di bottiglia" si intende un punto di congestione in un sistema di produzione che arresta o rallenta gravemente la produzione;
- (3) Per "beneficiario" si intende un'entità con la quale è stato firmato un accordo di finanziamento o un accordo di finanziamento o alla quale è stata notificata una decisione di finanziamento o di finanziamento;
- (4) Per "richiedente" si intende una persona fisica o un'entità con o senza personalità giuridica che ha presentato una domanda in una procedura di assegnazione di sovvenzioni;
- (5) Per "controllo" si intende la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
- (6) Per "struttura esecutiva di gestione" si intende un organo di un'entità giuridica,

nominato in conformità alla legislazione nazionale e, se del caso, che riferisce all'amministratore delegato, che ha il potere di stabilire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'entità giuridica e che supervisiona e controlla il processo decisionale della direzione;

- (7) "entità": una persona giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti e di essere soggetta a obblighi, oppure un'entità priva di personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- (8) per "informazioni classificate" si intendono le informazioni o il materiale, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classificazione UE o un contrassegno di classificazione corrispondente, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea;
- (9) Per "informazioni sensibili" si intendono le informazioni e i dati che devono essere protetti dall'accesso o dalla divulgazione non autorizzati a causa degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale o per salvaguardare la privacy o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;
- (10) per "entità di un paese terzo non associato" si intende un'entità giuridica stabilita in un paese terzo non associato o, se stabilita nell'Unione o in un paese associato, che ha le sue strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
- (11) Per "lead production time" si intende il periodo di tempo che intercorre tra l'invio di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del produttore;
- (12) Per "prodotti rilevanti per la difesa" si intendono le munizioni terra-terra e d'artiglieria, nonché i missili.
- (13) prodotti della difesa critici per l'approvvigionamento" si intendono i prodotti della difesa o i loro componenti chiave o materie prime che sono stati identificati come gravemente colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative effettive o potenziali.
- (14) Per "operazione di combinazione" si intende un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di uno strumento o di una piattaforma di combinazione come definito all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combina forme di sostegno non rimborsabili o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di sostegno rimborsabili da parte dello sviluppo o di altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché da parte di istituzioni finanziarie commerciali e investitori;
- (15) Per "marchio di eccellenza" si intende un marchio di qualità che indica che una proposta presentata a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento ha superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della mancanza di budget disponibile per quell'invito a presentare proposte nel programma di lavoro, e che potrebbe ricevere un sostegno da altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali;

### *Articolo 3*

#### **Paesi terzi associati allo Strumento**

Lo strumento è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero

scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi associati), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

## **CAPITOLO II**

### **LO STRUMENTO**

#### *Articolo 4*

##### **Obiettivi dello strumento**

1. L'obiettivo dello strumento è promuovere l'efficienza e la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per sostenere l'aumento della capacità di produzione e la consegna tempestiva di prodotti di difesa rilevanti attraverso il rafforzamento industriale.
2. Il rafforzamento industriale consisterà in particolare nell'avviare e accelerare l'adeguamento dell'industria ai rapidi cambiamenti strutturali imposti dalla crisi dell'offerta che colpisce i prodotti della difesa. Ciò dovrebbe includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti per la difesa, la creazione di capacità produttive o il loro avvio e la riduzione dei tempi di produzione per i prodotti per la difesa in tutta l'Unione, in particolare grazie all'intensificazione e all'ampliamento della cooperazione transfrontaliera tra i soggetti giuridici interessati.

#### *Articolo 5*

##### **Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo dalla sua entrata in vigore al 30 giugno 2025 è fissata a 500 milioni di euro a prezzi correnti.
2. Nell'ambito della dotazione finanziaria definita al paragrafo 1 del presente articolo, è possibile utilizzare fino a 50 milioni di euro come operazione di miscelazione nel quadro del "Fondo di accelerazione" di cui all'articolo 21.
3. Le risorse assegnate agli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite allo strumento alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione attua direttamente tali risorse in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per la transizione giusta e sul Fondo europeo per il tempo libero, la pesca e l'acquacoltura e norme finanziarie relative a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica in materia di visti (GU L 231 del 30.6.2021, pagg. 159-706).

<sup>20</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pagg. 1-222).

Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico nell'ambito della gestione diretta per le risorse trasferite in conformità al presente paragrafo, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al Fondo da cui sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi conformemente alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

4. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato anche per l'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello Strumento, come le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici aziendali.
5. Gli impegni di bilancio per attività che si estendono su più di un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più anni in rate annuali.
6. Il bilancio dello strumento può essere rafforzato, qualora la situazione lo richieda o in caso di proroga del regolamento, in conformità all'articolo 1, ultimo comma.

#### *Articolo 6*

##### **Finanziamenti cumulativi e alternativi**

1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha ricevuto un contributo da un altro programma dell'Unione può ricevere anche un contributo nell'ambito dello Strumento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione pertinente si applicano al contributo corrispondente all'azione. Il finanziamento cumulativo non può superare i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
2. Per ottenere il Seal of Excellence nell'ambito dello Strumento, le azioni devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
  - (a) sono stati valutati in un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento;
  - (b) soddisfano i requisiti minimi di qualità previsti dall'invito a presentare proposte;
  - (c) non sono finanziati nell'ambito di tale invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
3. Quando propongono piani di recupero e resilienza modificati o nuovi, in conformità al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono includere misure che contribuiscono anche agli obiettivi del presente strumento, in particolare misure legate a proposte presentate a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che sono state premiate con il sigillo di eccellenza.
4. L'articolo 8, paragrafo 5, si applica per analogia alle azioni finanziate in conformità al presente articolo.

#### *Articolo 7*

##### **Forme di finanziamento dell'Unione**

1. Lo strumento è attuato in gestione diretta e, per quanto riguarda la gestione del fondo di rampa di cui all'articolo 21, in gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Lo strumento

può fornire finanziamenti in una delle forme previste dal regolamento finanziario,

compreso il finanziamento sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di miscelazione. Le operazioni di miscelazione sono effettuate in conformità al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, al regolamento (UE) 2021/523 e all'articolo 21 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i contributi finanziari possono, se pertinenti e necessari per l'attuazione di un'azione, coprire azioni iniziate prima della data di presentazione della proposta di tali azioni, a condizione che tali azioni non siano iniziate prima del 20 marzo 2023.

#### *Articolo 8*

##### **Azioni ammissibili**

1. Solo le azioni che realizzano gli obiettivi di cui all'articolo 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. Lo strumento fornisce sostegno finanziario alle azioni che affrontano le strozzature individuate nelle capacità produttive e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione per assicurare l'effettiva fornitura e la tempestiva disponibilità dei prodotti per la difesa in questione.
3. Le azioni ammissibili devono riguardare una o più delle seguenti attività ed essere esclusivamente collegate alle capacità di produzione di prodotti per la difesa, compresi i loro componenti e le materie prime, nella misura in cui sono destinati o utilizzati interamente per la produzione di prodotti per la difesa:
  - (a) l'ottimizzazione, l'espansione, l'ammodernamento, il potenziamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive, in relazione ai prodotti per la difesa in questione o alle loro materie prime e componenti, nella misura in cui questi ultimi sono utilizzati come fattori produttivi diretti per la produzione dei prodotti per la difesa in questione, in particolare al fine di aumentare la capacità produttiva o ridurre i tempi di produzione, anche sulla base dell'acquisto o dell'acquisizione delle macchine utensili necessarie e di qualsiasi altro fattore produttivo necessario;
  - (b) la creazione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privati o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività che mirano a coordinare l'approvvigionamento o la prenotazione di materie prime e componenti nella misura in cui questi ultimi sono utilizzati come input diretti per la produzione di prodotti di difesa rilevanti, nonché le capacità di produzione e il coordinamento dei piani di produzione;
  - (c) la creazione e la messa a disposizione di capacità produttive riservate di prodotti per la difesa, di materie prime e di componenti di tali prodotti, nella misura in cui questi ultimi sono utilizzati come input diretti per la produzione di prodotti per la difesa, conformemente ai volumi di produzione ordinati o pianificati;
  - (d) il collaudo e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento dei prodotti per la difesa al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utenti finali;

- (e) la formazione, la riqualificazione o l'aggiornamento del personale in relazione alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente articolo;

- (f) il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti da parte dei pertinenti operatori economici attivi nella produzione o nella messa a disposizione dei pertinenti prodotti per la difesa, mediante la compensazione di qualsiasi costo aggiuntivo derivante specificamente dal settore dell'industria della difesa, per gli investimenti relativi alle attività descritte alle lettere da a) a b).
  - (e) del presente articolo.
4. Le seguenti azioni non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento :
- (a) azioni relative alla produzione di beni o alla fornitura di servizi che sono vietate dal diritto internazionale applicabile;
  - (b) azioni legate alla produzione di armi autonome letali senza la possibilità di un controllo umano significativo sulle decisioni di selezione e ingaggio quando si effettuano attacchi contro gli esseri umani;
  - (c) azioni o parti di esse che sono già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private;
  - (d) azioni che comportano spese derivanti da operazioni con implicazioni militari o di difesa .
5. Nel concludere accordi con i singoli destinatari, la Commissione garantisce che lo strumento finanzia solo attività che vanno esclusivamente a beneficio delle capacità di produzione di prodotti per la difesa, o dei loro componenti e materie prime, nella misura in cui sono destinati o utilizzati interamente per la produzione di prodotti per la difesa.

#### *Articolo 9*

##### **Tasso di finanziamento**

1. Lo strumento finanzia fino al 40% dei costi ammissibili di un'azione ammissibile.
  2. In deroga al paragrafo 1, un'azione può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di 10 punti percentuali supplementari per ciascuno dei seguenti criteri :
    - (a) quando i richiedenti dimostrano di contribuire alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o nei Paesi associati, come descritto all'articolo 10, paragrafo 4;
    - (b) in cui i richiedenti si impegnano a dare priorità, per la durata dell'azione, agli ordini derivanti dall'acquisto comune di prodotti per la difesa pertinenti da parte di almeno tre Stati membri o paesi associati o dall'acquisto di prodotti per la difesa pertinenti da parte di almeno uno Stato membro di prodotti per la difesa pertinenti che acquistano allo scopo di trasferire all'Ucraina i prodotti per la difesa pertinenti acquisiti. Tale impegno si applica a tutti gli acquisti di prodotti che beneficiano direttamente o indirettamente di un sostegno nell'ambito del presente strumento.
- In deroga, il sostegno dello strumento può coprire fino al 100% dei costi ammissibili di un'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera f).
3. I beneficiari devono dimostrare che i costi di un'azione non coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri mezzi di finanziamento.

## Articolo 10

### Entità ammissibili

1. I destinatari coinvolti in un'azione sono soggetti giuridici, di proprietà pubblica o privata, stabiliti nell'Unione o in un paese associato.
2. Le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione e utilizzati ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione e le loro strutture di gestione esecutiva sono stabilite nell'Unione o in un paese associato.
3. Un'impresa stabilita nell'Unione o in un paese associato e controllata da un paese terzo non associato o da un'entità di un paese terzo non associato è ammissibile come beneficiario coinvolto in un'azione sostenuta dallo strumento solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato in cui l'impresa è stabilita mettono a disposizione della Commissione garanzie in conformità alle proprie procedure nazionali, che assicurino che il coinvolgimento in un'azione di tale impresa non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC ai sensi del titolo V del TUE, o con gli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Le garanzie devono in particolare dimostrare che, ai fini di un'azione, sono in atto misure per assicurare che:
  - (a) il destinatario è in grado di svolgere l'azione e di fornire risultati senza alcuna restrizione riguardante le sue infrastrutture, strutture, beni, risorse, proprietà intellettuale o know-how necessari ai fini dell'azione, o che comprometta le sue capacità e gli standard necessari per svolgere l'azione;
  - (b) i prodotti fabbricati dalle imprese che hanno beneficiato del sostegno finanziario dello strumento non sono soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato; e
  - (c) sia impedito l'accesso da parte di un Paese terzo non associato o di un'entità di un Paese terzo non associato a informazioni sensibili o classificate relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione siano in possesso del nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un Paese associato, se del caso.
4. Se lo Stato membro o il Paese associato in cui l'impresa è stabilita lo ritiene opportuno, possono essere fornite garanzie aggiuntive.
5. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 di tutte le imprese ritenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.

## Articolo 11

### Criteri di assegnazione

Ogni proposta sarà valutata sulla base di uno o più dei seguenti criteri che misurano il contributo delle azioni pertinenti al rafforzamento industriale volto a promuovere l'efficienza e la competitività complessiva dell'EDTIB, in relazione ai prodotti della difesa pertinenti:

- (1) Aumento della capacità di produzione nell'Unione: il contributo dell'azione, in relazione ai prodotti per la difesa interessati, all'aumento, all'incremento o alla riserva di capacità di produzione.

le capacità produttive, la loro modernizzazione o la riqualificazione e l'aggiornamento della relativa forza lavoro;

- (2) Riduzione dei tempi di consegna: il contributo dell'azione al soddisfacimento tempestivo della domanda espressa attraverso l'approvvigionamento in termini di riduzione dei tempi di consegna, anche attraverso meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini;
- (3) Eliminazione delle strozzature di approvvigionamento e di produzione: il contributo dell'azione alla rapida identificazione e alla rapida e duratura eliminazione di qualsiasi strozzatura di approvvigionamento (materie prime e qualsiasi altro input) o di produzione (capacità produttiva);
- (4) Resilienza attraverso la cooperazione transfrontaliera: il contributo dell'azione allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in diversi Stati membri o paesi associati, che coinvolge in particolare, in misura significativa, le PMI o le mid-cap come destinatari, subappaltatori o altre imprese della catena di approvvigionamento;
- (5) I richiedenti devono dimostrare il legame tra l'azione e i nuovi ordini derivanti dall'acquisto congiunto di prodotti per la difesa da parte di almeno tre Stati membri o paesi associati, soprattutto se in ambito UE;
- (6) La qualità del piano di attuazione dell'azione, anche in termini di processi e monitoraggio.

#### *Articolo 12*

##### **Programma di lavoro**

1. Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro unico di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo complessivo riservato alle operazioni di miscelazione.
2. La Commissione adotta il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con la mappatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e tenendo conto del lavoro della Task Force per gli acquisti congiunti della difesa.

### **CAPITOLO III**

#### **I IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA**

#### *Articolo 13*

##### **Identificazione dei bisogni, mappatura e monitoraggio delle capacità**

1. La Commissione, sulla base del lavoro di cooperazione con il SEAE e l'AED nel contesto della Task Force per gli acquisti congiunti nel settore della difesa, istituisce e mantiene una mappatura delle imprese pertinenti stabilite nell'Unione che operano lungo le catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in questione, compresi, ad esempio, il tipo e le specifiche dei prodotti per la difesa in questione fabbricati, la relativa capacità di produzione e la loro posizione nella catena di approvvigionamento.

Sulla base di questa mappatura, la Commissione, in stretta collaborazione con le imprese individuate, monitorerà costantemente la loro capacità produttiva e le loro catene di approvvigionamento e valuterà la loro capacità complessiva di rispondere all'evoluzione prevista della domanda di mercato.

2. La Commissione presenta al Comitato di cui all'articolo 22, e discute regolarmente con esso, i risultati della mappatura o del suo aggiornamento, del monitoraggio delle catene di approvvigionamento e della sua valutazione della capacità complessiva delle imprese individuate di rispondere all'evoluzione prevista della domanda di mercato. Nel fare ciò, la Commissione terrà conto del lavoro svolto nel contesto delle riunioni periodiche dei rettori nazionali degli armamenti con la Task Force per gli acquisti congiunti della difesa.
3. Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 e tenendo debitamente conto delle discussioni tenute a norma del paragrafo 2, la Commissione redige e aggiorna regolarmente, mediante atti di esecuzione, un elenco di prodotti della difesa critici per l'approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati in relazione alla crisi dell'approvvigionamento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 4.
4. In accordo con lo Stato membro in cui sono stabilite, la Commissione può chiedere alle imprese che forniscono prodotti per la difesa critici per la fornitura e, in relazione a questi, di ricevere, entro cinque giorni lavorativi, informazioni dettagliate su:
  - (a) la capacità produttiva totale dei prodotti critici per la difesa;
  - (b) le variazioni esistenti e previste delle scorte di tali prodotti;
  - (c) qualsiasi programma esistente della produzione prevista per i tre mesi successivi per ogni impianto di produzione situato nell'Unione o altrove;
  - (d) ogni ulteriore informazione utile a garantire la tempestiva disponibilità di prodotti critici per la difesa.
5. Fatti salvi gli interessi di sicurezza nazionali, gli Stati membri forniscono alla Commissione, se del caso, le informazioni supplementari necessarie per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.
6. Fatti salvi gli interessi di sicurezza nazionale e la protezione delle informazioni commercialmente riservate derivanti da accordi stipulati dagli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda adottare a livello nazionale misure per l'approvvigionamento, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti per la difesa critici per le forniture compresi nell'elenco di cui al paragrafo 3, ne informa tempestivamente la Commissione.

## **CAPITOLO IV**

### **SICUREZZA DI FORNITURA**

#### *Articolo 14*

##### **Ordini con priorità**

1. Quando almeno tre Stati membri, che hanno stipulato o stanno pensando di stipulare

un accordo per l'acquisto in comune di prodotti per la difesa o quando uno Stato membro che ha acquistato o sta pensando di acquistare ai fini di

che trasferiscono all'Ucraina i prodotti per la difesa acquistati, incontrano gravi difficoltà nell'inoltro dell'ordine o nell'esecuzione del contratto a causa di carenze o di gravi rischi di carenze di prodotti per la difesa essenziali per la fornitura e tali difficoltà possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, possono chiedere alla Commissione di imporre a un'impresa di accettare o di dare priorità a un ordine di prodotti per la difesa essenziali per la fornitura ("ordine valutato prioritario"), secondo la definizione di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

2. Su tale richiesta, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con il suo consenso, notificare a quest'ultima la sua intenzione di imporre un ordine di priorità nominale.

La notifica dell'intenzione deve contenere informazioni sulla base giuridica, specificare il prodotto, le specifiche e le quantità interessate, nonché il calendario e il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito, e indicare le ragioni che giustificano l'uso dell'ordine prioritario.

Dopo la notifica dell'intenzione, l'impresa deve rispondere alla Commissione entro cinque giorni lavorativi e dichiarare se può accettare o meno la richiesta. Se l'urgenza della situazione lo richiede, la Commissione può, sulla base di una giustificazione di tale urgenza, ridurre il termine di risposta dell'impresa.

Se l'impresa rifiuta la richiesta, deve fornire alla Commissione una spiegazione dettagliata della giustificazione adottata per rifiutare la richiesta prevista.

Se l'impresa accetta la richiesta, l'ordine si considera accettato alle condizioni descritte nella richiesta della Commissione ai sensi del paragrafo 1 e l'impresa è giuridicamente vincolata.

3. Se l'impresa notificata rifiuta la richiesta, l'ordine si considera rifiutato. Tenendo in debita considerazione le giustificazioni addotte dall'impresa, la Commissione può, d'intesa con lo Stato membro di stabilimento di tale impresa:

- (a) astenersi dal portare avanti la richiesta;
- (b) adottare un atto di esecuzione che obblighi le imprese interessate ad accettare o eseguire l'ordine di priorità, a un prezzo equo e ragionevole.

4. La Commissione tiene conto delle obiezioni sollevate dall'impresa ai sensi del paragrafo 2 e indica i motivi per cui, in linea con il principio di proporzionalità e con i diritti fondamentali dell'impresa ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, è stato necessario adottarla alla luce delle circostanze descritte nel paragrafo 1.

La Commissione indica nell'atto di esecuzione la base giuridica dell'ordine di priorità, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e stabilisce il prodotto, le specifiche, il volume e qualsiasi altro parametro da rispettare. La Commissione indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 15 per il mancato rispetto dell'obbligo.

5. Se l'impresa ha accettato la richiesta della Commissione ai sensi del paragrafo 2 o se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 3, l'ordine di priorità nominale è:

- (a) essere collocati a un prezzo equo e ragionevole;
- (b) prevalgono su qualsiasi obbligo di prestazione di diritto privato o pubblico;

6. Se l'impresa ha accettato la richiesta della Commissione ai sensi del paragrafo 2 o se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 3, l'impresa può chiedere alla Commissione di rivedere l'ordine di priorità nominale se lo ritiene debitamente giustificato sulla base di uno dei seguenti motivi:
- (a) se l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine prioritario a causa dell'insufficiente capacità produttiva o di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;
  - (b) se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico irragionevole e particolari difficoltà per l'impresa.

L'impresa deve fornire tutte le informazioni pertinenti e comprovate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza delle obiezioni sollevate.

Sulla base dell'esame delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'impresa, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro interessato, modificare il proprio atto di esecuzione per esonerare, parzialmente o totalmente, l'impresa interessata dagli obblighi di cui al paragrafo 2.

7. Ai fini del presente regolamento, i trasferimenti di prodotti della difesa critici per la fornitura e soggetti all'ordine di priorità non possono essere considerati sensibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE.
8. Quando un'impresa stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo che comporta un ordine di priorità nominale, ne informa la Commissione. La Commissione informa il Comitato dell'esistenza di tali misure.
9. Quando un'impresa accetta o è obbligata ad accettare e a dare priorità a un ordine prioritario in conformità ai paragrafi 2 o 3, è al riparo da qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale in relazione al rispetto degli ordini prioritari. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali era necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.
10. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati prioritari.
11. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 10 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 (3). Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati in relazione alla crisi dell'approvvigionamento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 22 (4).

#### *Articolo 15*

##### **Sanzioni**

1. Se un'impresa, intenzionalmente o per grave negligenza, non rispetta l'obbligo di dare priorità agli ordini classificati prioritari ai sensi dell'articolo 14, la Commissione può, mediante decisione, ove ritenuto necessario e proporzionato, imporre penalità di mora.
2. Le penalità periodiche non supereranno l'1,5% del fatturato medio giornaliero dell'esercizio precedente per ogni giorno lavorativo di mancato rispetto dell'obbligo, calcolato a partire dalla data stabilita nella decisione.

3. Nel fissare l'importo della penalità di mora, si terrà conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, tenendo in debito conto i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
4. Se l'impresa ha adempiuto all'obbligo che la penalità di mora intendeva far rispettare, la Commissione può fissare l'importo definitivo della penalità di mora a una cifra inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per il riesame delle decisioni con cui la Commissione ha fissato un'ammenda o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.
6. Il termine decorre dal giorno in cui viene commessa l'infrazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o ripetute, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la violazione cessa. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un periodo pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto una penalità di mora. Tale periodo è prolungato del tempo in cui la prescrizione è sospesa perché la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
7. Il potere della Commissione di dare esecuzione alle decisioni adottate ai sensi del presente articolo è soggetto a un periodo di prescrizione di tre anni. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie periodiche è interrotto: (a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione pecuniaria periodica o che respinge una domanda di variazione; (b) da qualsiasi azione della Commissione o di uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, volta a imporre il pagamento dell'ammenda o della sanzione pecuniaria periodica. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle penalità di mora è sospeso per tutto il tempo in cui: (a) è concesso un termine per il pagamento; (b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia.

#### *Articolo 16*

##### **Diritto di essere sottoposti all'imposizione di multe o penalità periodiche**

1. Prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 15, la Commissione dà all'impresa interessata la possibilità di essere ascoltata in merito a: (a) le conclusioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; (b) le misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle conclusioni preliminari ai sensi della lettera a) del presente paragrafo.
2. Le imprese interessate possono presentare le loro osservazioni alle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che sarà fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari e che non potrà essere inferiore a 14 giorni lavorativi.
3. La Commissione basa le proprie decisioni solo sugli addebiti sui quali le imprese

interessate hanno potuto presentare le proprie osservazioni.

4. I diritti di difesa dell'impresa interessata sono pienamente rispettati in ogni procedimento. L'impresa ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione secondo i termini di una divulgazione negoziata, fatto salvo il legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare una violazione.

#### *Articolo 17*

#### **Accelerazione del processo di rilascio dei permessi per la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa.**

1. Gli Stati membri garantiscono che le domande amministrative relative alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione, al trasferimento intra-UE di fattori produttivi e alla qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate devono garantire che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista legale.
2. Gli Stati membri garantiscono che nel processo di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, la costruzione e il funzionamento di impianti e installazioni per la produzione di prodotti per la difesa siano considerati prioritari nel bilanciamento degli interessi legali nel singolo caso.

#### *Articolo 18*

#### **Continuità della produzione di prodotti rilevanti per la difesa**

1. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare o incoraggiare le imprese che operano nel settore dei prodotti per la difesa a utilizzare le deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE per consentire l'estensione dei turni di lavoro, facilitando così la continuità della produzione nel settore dei prodotti per la difesa, se lo ritengono necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.
2. A tal fine, e nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione preventiva, tutte le autorità nazionali interessate garantiranno un trattamento il più rapido possibile, dal punto di vista legale, alle richieste di utilizzo di tali deroghe da parte delle aziende che operano nel settore dei prodotti per la difesa.

#### *Articolo 19*

#### **Facilitazione dell'approvvigionamento comune durante l'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni.**

1. Qualora almeno tre Stati membri stipulino un accordo per l'acquisto comune di prodotti per la difesa e l'estrema urgenza derivante dall'attuale crisi derivante dall'aggressione russa all'Ucraina impedisca il ricorso a una delle procedure previste dalla direttiva 2009/81/CE per l'aggiudicazione di un accordo quadro, possono essere applicate le seguenti regole.
2. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva

2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice può modificare un accordo quadro esistente che è stato aggiudicato mediante una delle procedure previste dall'articolo 21 della direttiva 2009/81/CE.

Direttiva 2009/81/CE affinché le sue disposizioni si applichino alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori che non sono originariamente parti dell'accordo quadro.

3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice può apportare modifiche sostanziali alle quantità stabilite in un accordo quadro esistente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del paragrafo 2. Quando le quantità stabilite in un accordo quadro esistente sono modificate in modo sostanziale ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione aggiudicatrice apre la possibilità, mediante un avviso *ad hoc* pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni inizialmente stabilite nell'accordo quadro, di aderire a tale accordo quadro.
4. Il principio di non discriminazione si applica agli accordi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto riguarda i quantitativi supplementari e, in particolare, tra le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri di cui al paragrafo 1.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo pubblicano un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato in conformità all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono utilizzare il presente articolo in modo improprio o in modo da impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
7. Le modifiche introdotte negli accordi quadro di cui al presente articolo non potranno essere concluse dopo il 30 giugno 2025.

#### *Articolo 20*

##### **Facilitazione dei trasferimenti all'interno dell'UE di prodotti per la difesa**

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/43/CE, il trasferimento tra Stati membri dei seguenti prodotti per la difesa non è soggetto ad autorizzazione preventiva:
  - (a) munizioni e dispositivi di spoletta, e loro componenti appositamente progettati, elencati nella terza categoria dell'allegato della Direttiva 2009/43/CE (terza categoria dell'Elenco Militare UE - ML3);
  - (b) missili e relative apparecchiature e accessori, e loro componenti appositamente progettati, elencati nella quarta categoria dell'allegato della Direttiva 2009/43/CE (quarta categoria dell'Elenco Militare UE - ML4).
2. Qualsiasi trasferimento in conformità alla deroga di cui al paragrafo 1 è notificato, a titolo informativo, allo Stato membro di origine.
3. Il presente articolo non pregiudica il potere discrezionale degli Stati membri per quanto riguarda la politica di esportazione dei prodotti per la difesa di cui al paragrafo 1.

## **CAPITOLO V**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI A ACCESSO AL FINANZIAMENTO**

#### *Articolo 21*

##### **Fondo di accelerazione**

1. Può essere istituito uno strumento di miscelazione, denominato "Ramp-up Fund", che propone soluzioni di debito, per sfruttare, ridurre i rischi e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità produttive.
2. Gli obiettivi specifici perseguiti dal Ramp-up Fund sono i seguenti:
  - (a) migliorare l'effetto leva della spesa del bilancio dell'Unione e ottenere un maggiore effetto moltiplicatore in termini di attrazione dei finanziamenti del settore privato;
  - (b) fornire sostegno alle aziende che incontrano difficoltà nell'accesso ai finanziamenti e affrontare la necessità di sostenere la resilienza dell'industria della difesa dell'Unione;
  - (c) accelerare gli investimenti nel settore della produzione di prodotti per la difesa e sfruttare i finanziamenti del settore pubblico e privato, aumentando al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti per l'intera catena di valore dell'industria della difesa dell'Unione;
  - (d) migliorare l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti relativi alle attività descritte alle lettere da a) a e) dell'articolo 8, paragrafo 3.

## **CAPITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 22*

##### **Procedura del Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le sue opinioni e i suoi pareri al comitato in qualità di osservatore. Anche il Servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare al comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

## Articolo 23

### Sicurezza delle informazioni

1. La Commissione protegge le informazioni classificate ricevute in relazione all'attuazione del presente regolamento in conformità alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) <sup>2015/444</sup><sup>21</sup> della Commissione.
2. La Commissione si avvale dei sistemi di scambio protetti esistenti o da istituire per facilitare lo scambio di informazioni sensibili e classificate tra la Commissione, l'Alto rappresentante, l'Agenzia europea per la difesa e gli Stati membri e, se del caso, con le persone giuridiche soggette alle misure di cui al presente regolamento. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

## Articolo 24

### Riservatezza e trattamento delle informazioni

1. Le informazioni ricevute in seguito all'applicazione del presente regolamento saranno utilizzate solo per lo scopo per cui sono state richieste.
2. Gli Stati membri e la Commissione assicurano la protezione dei segreti commerciali e aziendali e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisite e generate in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e a quello nazionale.
3. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
4. La Commissione non condividerà alcuna informazione che possa portare all'identificazione di un singolo operatore, qualora la condivisione delle informazioni comporti un potenziale danno commerciale o di reputazione per tale operatore o la divulgazione di segreti commerciali.

## Articolo 25

### Protezione dei dati personali

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>22</sup> e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>23</sup>, né gli obblighi della Commissione e, se del caso, di altre istituzioni e organismi dell'Unione, in materia di trattamento dei dati personali.

---

<sup>21</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 53-88).

<sup>22</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).

<sup>23</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47).

dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>, nell'esercizio delle loro responsabilità.

2. I dati personali non saranno trattati o comunicati se non nei casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini del presente regolamento. In tali casi si applicano, a seconda dei casi, le condizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Regolamento (UE) 2018/1725.
3. Quando il trattamento dei dati personali non è strettamente necessario per l'adempimento dei meccanismi stabiliti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che la persona interessata non sia identificabile.

#### *Articolo 26*

##### **Audit**

Le revisioni contabili sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuate da persone o entità, anche diverse da quelle incaricate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di cui all'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 del TFUE.

#### *Articolo 27*

##### **Protezione degli interessi finanziari dell'Unione**

Qualora un Paese associato partecipi allo Strumento mediante una decisione adottata ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, il Paese associato concede i diritti e l'accesso necessari affinché l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti possano esercitare in modo esaustivo le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di svolgere indagini, compresi controlli e ispezioni in loco, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

#### *Articolo 28*

##### **Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine di tali fondi e garantiscono la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, in particolare quando promuovono le azioni e i loro risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a molteplici destinatari, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione attua azioni di informazione e comunicazione relative allo strumento, alle azioni intraprese in base allo strumento e ai risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui tali priorità sono collegate agli obiettivi di cui all'articolo 4.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 39-98).

4. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo possono anche contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di match-making e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire le catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

#### *Articolo 29*

##### **Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2024, la Commissione elabora una relazione di valutazione dell'attuazione delle misure stabilite nel presente regolamento e dei relativi risultati, nonché dell'opportunità di estenderne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, in particolare in relazione all'evoluzione del contesto di sicurezza. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate e viene comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione può presentare proposte di modifiche appropriate al presente regolamento, in particolare per continuare ad affrontare eventuali rischi persistenti in relazione alla fornitura dei prodotti per la difesa in questione.

#### *Articolo 30*

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .*

Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2025. Ciò non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del presente regolamento, tutte le azioni necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e i poteri conferiti alla Commissione di imporre sanzioni ai sensi dell'articolo 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento*  
*Il*

*europeoPer il Consiglio*  
*Presidentell Presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

- 1. QUADRO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
  - 1.1. Titolo della proposta/iniziativa**
  - 1.2. Area(e) politica(e) interessata(e)**
  - 1.3. La proposta/iniziativa riguarda:**
  - 1.4. Obiettivo/i**
    - 1.4.1. *Obiettivo/i generale/i*
    - 1.4.2. *Obiettivo/i specifico/i*
    - 1.4.3. *Risultati e impatto attesi*
    - 1.4.4. *Indicatori di performance*
  - 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**
    - 1.5.1. *Requisiti da soddisfare a breve o a lungo termine, compresa una tempistica dettagliata per l'implementazione dell'iniziativa.*
    - 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (può derivare da diversi fattori, ad esempio guadagni di coordinamento, certezza del diritto, maggiore efficacia o complementarietà). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione, che si aggiunge al valore che sarebbe stato altrimenti creato dai soli Stati membri.*
    - 1.5.3. *Lezioni apprese da esperienze simili in passato*
    - 1.5.4. *Compatibilità con il Quadro finanziario pluriennale e possibili sinergie con altri strumenti appropriati*
    - 1.5.5. *Valutazione delle diverse opzioni finanziarie disponibili, comprese le possibilità di riallocazione.*
  - 1.6. Durata e impatto finanziario della proposta/iniziativa**
  - 1.7. Modalità di esecuzione del bilancio previste**
- 2. MISURE DI GESTIONE**
  - 2.1. Regole di monitoraggio e rendicontazione**
  - 2.2. Sistema di gestione e controllo**
    - 2.2.1. *Giustificazione delle modalità di gestione, dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposta.*
    - 2.2.2. *Informazioni sui rischi identificati e sui sistemi di controllo interno istituiti per mitigarli.*
    - 2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra "costi dei controlli e valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al momento del pagamento e della chiusura).*
  - 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**
- 3. IMPATTO FINANZIARIO STIMATO IMPATTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

**3.1. Rubrica/e del quadro finanziario pluriennale e linea/e di bilancio di spesa interessata/e**

**3.2. Incidenza finanziaria stimata della proposta sugli stanziamenti**

3.2.1. *Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti operativi*

3.2.2. *Produzione stimata finanziata con stanziamenti operativi*

3.2.3. *Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti amministrativi*

3.2.3.1. *Stima del fabbisogno di risorse umane*

3.2.4. *Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale*

3.2.5. *Contributi di terzi*

**3.3. Impatto stimato sulle entrate**

## 1. QUADRO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Atto di sostegno alla produzione di munizioni

### 1.2. Area(e) politica(e) interessata(e)

Politica industriale di difesa dell'Unione

### 1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria <sup>25</sup>
- l'estensione di un'azione esistente
- una fusione o un riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

### 1.4. Obiettivo/i

#### 1.4.1. Obiettivo/i generale/i

L'Atto stabilisce una serie di misure volte a rafforzare urgentemente la capacità di risposta e la capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) di garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di munizioni terra-terra e di artiglieria, nonché di missili (di seguito "prodotti rilevanti per la difesa"), in particolare attraverso:

- Uno strumento per sostenere finanziariamente le imprese del settore della difesa che producono prodotti rilevanti per la difesa attraverso la catena del valore.
- Una mappatura e un monitoraggio continuo dei prodotti rilevanti per la difesa, delle loro componenti e degli input critici, al fine di identificare i prodotti critici per la difesa.
- Meccanismi, principi e regole temporanee per facilitare la disponibilità di prodotti per la difesa rilevanti per gli Stati membri.

#### 1.4.2. Obiettivo/i specifico/i

N/D

#### 1.4.3. Risultati e impatto attesi

*Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi destinatari.*

Risultati attesi: Lo strumento contribuirà a rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), a facilitarne l'adattamento ai cambiamenti strutturali del mercato in corso e quindi a contribuire alla disponibilità e alla fornitura tempestiva di munizioni per artiglieria terra-terra e di missili (prodotti rilevanti per la difesa). Nell'Unione esistono capacità produttive nel settore delle munizioni terra-terra e d'artiglieria, nonché dei missili. Tuttavia, le capacità produttive sono state concepite per il tempo di pace, con una domanda modesta, che ha portato a un livello minimo di scorte e alla diversificazione dei fornitori a livello globale per ridurre i costi, esponendo il

<sup>25</sup>

Di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento finanziario.

La capacità produttiva e le catene di fornitura e di valore esistenti non consentono una fornitura sicura e tempestiva di prodotti per la difesa per soddisfare le esigenze degli Stati membri, sia per quanto riguarda la propria sicurezza sia per continuare a sostenere le esigenze dell'Ucraina. Il contributo finanziario dell'UE dovrebbe contribuire a sbloccare una serie di azioni che devono essere intraprese con urgenza per garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa agli Stati membri. La produzione europea è già quasi al massimo della sua capacità grazie agli ordini degli Stati membri o dei Paesi terzi, con conseguente aumento dei prezzi. Sono quindi necessarie ulteriori misure di politica industriale dell'UE, in linea con l'articolo 173 (3), per sostenere l'industria dell'UE ad aumentare la produzione, ridurre i tempi di consegna e affrontare le potenziali strozzature che potrebbero ritardare o impedire la fornitura e la produzione di prodotti per la difesa.

Impatto previsto:

Un contributo dell'Unione di 500 milioni di euro consentirebbe di incentivare adeguatamente gli operatori economici coinvolti nella produzione di prodotti per la difesa affinché inizino a prendere misure per aumentare le loro capacità produttive e/o per facilitare gli investimenti lungo la catena di approvvigionamento. Contribuirà a ridurre i tempi di produzione dei prodotti per la difesa, facilitando al contempo gli investimenti per consentire all'industria di produrre di più e più velocemente. Inoltre, sosterrà la cooperazione industriale e il coordinamento dell'approvvigionamento di materie prime.

Di conseguenza, lo strumento promuoverà la competitività dell'industria europea della difesa coinvolta nella produzione di questi prodotti. A medio e lungo

**1.4.4. Indicatori di performance**

*Specificare gli indicatori per il monitoraggio dei progressi e dei risultati.*

Considerando il breve periodo di attuazione, i risultati e gli impatti dello strumento saranno valutati nell'ambito di una valutazione retrospettiva al termine dell'attuazione del programma.

La Commissione garantirà che gli indicatori necessari per il monitoraggio dell'attuazione del programma siano messi in atto dall'entità incaricata dell'attuazione del programma. Questi includeranno:

- aumento della capacità di produzione di prodotti per la difesa all'interno dell'UE
- riduzione dei tempi di produzione
- numero di operatori economici che ricevono un accesso agevolato ai finanziamenti
- numero di nuove cooperazioni transfrontaliere con imprese stabilite in altri Stati membri o paesi associati

**1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

**1.5.1. Requisiti da soddisfare a breve o a lungo termine, compresa una tempistica dettagliata per l'implementazione dell'iniziativa.**

Il regolamento sarà attuato attraverso la gestione diretta. La Commissione dovrà essere dotata di un organico di esperti adeguato per monitorare l'effettiva attuazione del regolamento.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (può derivare da diversi fattori, ad esempio guadagni di coordinamento, certezza del diritto, maggiore efficacia o complementarità). Ai fini del presente punto, il "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" è il valore risultante dall'intervento dell'Unione che si aggiunge al valore che sarebbe stato altrimenti creato dai soli Stati membri.*

Come evidenziato dalla Comunicazione congiunta sulle lacune e le prospettive degli investimenti nel settore della difesa (JOIN/2022/24 final), decenni di sottoinvestimenti hanno generato lacune nelle capacità di difesa a disposizione delle forze armate degli Stati membri dell'UE, nonché lacune industriali all'interno dell'Unione. La frammentazione della domanda ha inoltre generato silos industriali nazionali e una corrispondente moltitudine di sistemi di recinzione dello stesso tipo, spesso non interoperabili tra loro. L'attuale contesto del mercato della difesa è caratterizzato da un'accresciuta minaccia alla sicurezza, che vede gli Stati membri aumentare rapidamente i loro bilanci per la difesa e puntare ad acquisti di equipaggiamenti simili. Ciò si traduce in una domanda di artiglieria e munizioni terra-terra, nonché di missili, che supera le capacità produttive dell'EDTIB per tali prodotti, attualmente concepiti per il tempo di pace. In questo contesto, sono necessari investimenti significativi per i quali le aziende del settore della difesa, che normalmente non effettuano investimenti industriali autofinanziati, avranno bisogno di una riduzione del rischio e di un sostegno normativo per eliminare le strozzature esistenti, come l'accesso al personale qualificato e alle materie prime. L'intervento dell'Unione, attraverso il de-risking degli investimenti industriali tramite sovvenzioni, consentirà un adattamento più rapido ai cambiamenti strutturali del mercato in corso. Le misure proposte incoraggeranno

- 1.5.3. *Lezioni apprese da esperienze simili in passato*

N/D

- 1.5.4. *Compatibilità con il Quadro finanziario pluriennale e possibili sinergie con altri strumenti appropriati*

Lo strumento integrerà gli strumenti previsti dall'UE, come il rafforzamento dell'industria europea della difesa attraverso la legge sugli appalti comuni, e i programmi esistenti dell'UE, come il Fondo europeo per la difesa, nonché le iniziative dell'UE in materia di difesa, come la Cooperazione strutturata permanente (PESCO) o la Bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Genererà inoltre sinergie con altri programmi dell'UE.

- 1.5.5. *Valutazione delle diverse opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riqualificazione.*

N/D

## 1.6. Durata e impatto finanziario della proposta/iniziativa

**durata limitata**

in vigore dal 2023 al 30/06/2025

–  Incidenza finanziaria dal 2023 al 2024 per gli stanziamenti d'impegno e dal 2023 al 2028 per gli stanziamenti di pagamento.

**durata illimitata**

– Implementazione con un periodo di avvio dal AAAA al AAAA,

– seguito dal funzionamento a fondo scala.

## 1.7. Modalità di gestione piano <sup>ned26</sup>

**Gestione diretta** da parte della Commissione

–    suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

–  dalle agenzie esecutive

**Gestione condivisa** con gli Stati membri

**Gestione indiretta** affidando i compiti di esecuzione del bilancio a:

–  paesi terzi o gli organismi da essi designati;

–  organizzazioni internazionali e loro agenzie (da specificare);

–  la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

–  organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

–  organismi di diritto pubblico;

–  organismi di diritto privato con funzioni di servizio pubblico nella misura in cui forniscono adeguate garanzie finanziarie;

–  organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato e che forniscono adeguate garanzie finanziarie;

–  persone incaricate dell'attuazione di azioni specifiche nell'ambito della PESC ai sensi del titolo V del TUE e identificate nell'atto di base pertinente.

### Commenti

Lo strumento è attuato in gestione diretta conformemente al regolamento finanziario e, per quanto riguarda la gestione del Fondo di accelerazione di cui all'articolo 21, l'attuazione può avvenire in gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

<sup>26</sup>

I dettagli sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

## MISURE DI GESTIONE

### 2.1. Regole di monitoraggio e rendicontazione

*Specificare la frequenza e le condizioni.*

In conformità all'articolo 29 dello strumento, la Commissione redigerà una relazione di valutazione dello strumento entro il 30/06/2024 e la presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuterà l'impatto e l'efficacia delle azioni previste dallo strumento. A tal fine, la Commissione metterà in atto le necessarie disposizioni di monitoraggio per garantire che i dati pertinenti siano raccolti in modo affidabile e regolare.

### 2.2. Sistema di gestione e controllo

#### 2.2.1. *Giustificazione della/e modalità di gestione, del/i meccanismo/i di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposta*

La Commissione avrà la responsabilità generale dell'attuazione dello strumento. In particolare, la Commissione intende attuare lo Strumento in gestione diretta (ad eccezione del Fondo di rampa che potrebbe essere attuato in gestione indiretta). L'uso della modalità di gestione diretta chiarisce le responsabilità (attuazione da parte degli ordinatori), accorcia la catena di fornitura (riducendo il Time To Grant e il Time To Pay), evita i conflitti di interesse e riduce i costi di attuazione (nessuna commissione di gestione per un'entità affidata).

La Commissione dovrebbe definire le priorità e le condizioni di finanziamento attraverso un programma di lavoro pluriennale. La definizione delle priorità dovrebbe essere supportata dal lavoro della Task Force per gli acquisti congiunti nel settore della difesa. Dovrebbe essere istituito un comitato di programma degli Stati membri, al quale l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata a fornire il proprio punto di vista e le proprie competenze in qualità di osservatore, e il Servizio europeo per l'azione esterna, compreso il suo Stato maggiore, dovrebbe essere invitato ad assistere il comitato. La Commissione adotterebbe il programma di lavoro pluriennale dopo il parere del comitato nell'ambito della procedura di esame.

I finanziamenti nell'ambito dello strumento assumeranno la forma di sovvenzioni che copriranno fino al 100% dei costi dell'azione, nonché di prestiti. La Commissione può utilizzare opzioni di costo semplificate (ad esempio, somme forfettarie) nelle sue sovvenzioni al fine di ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari e concentrare gli sforzi sui risultati delle azioni.

Lo schema di pagamento sarà preparato tenendo conto della proposta del beneficiario (in modo da consentirgli di evitare qualsiasi problema di tesoreria) e garantendo al contempo la tutela del bilancio dell'Unione. La Commissione, in qualità di autorità concedente, può - in caso di mancata o inadeguata attuazione delle azioni o di ritardi - ridurre, trattenere o interrompere il proprio contributo finanziario.

~~La strategia di controllo del programma, compresi i controlli ex ante ed ex post, si baserà sull'esperienza acquisita con il FES e i suoi programmi precursori, EDIDP e PADR.~~

#### 2.2.2. *Informazioni sui rischi identificati e sui sistemi di controllo interno istituiti per*

*mitigarli.*

Lo strumento è destinato a sostenere l'aumento della capacità produttiva.

I rischi associati sono un volume di bilancio insufficiente rispetto alle esigenze effettive, la difficoltà di individuare le strozzature nella produzione, l'urgenza delle esigenze delle forze armate dell'Unione rispetto ai processi di produzione. Essendo lo strumento complementare ad altre iniziative concordate dal Consiglio per sostenere le Forze armate dell'UE e l'Ucraina, il coordinamento della domanda tra gli Stati membri è un prerequisito.

La Commissione attuerebbe quindi lo strumento in gestione diretta, basandosi sull'esperienza acquisita nell'attuazione del Fondo europeo per la difesa, preparerebbe e adotterebbe un solo programma di lavoro pluriennale, accorcerebbe i tempi di concessione.

- 2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra "costi dei controlli e valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al momento del pagamento e della chiusura).*

Il bilancio del programma sarà eseguito in gestione diretta. Sulla base dell'esperienza della Commissione nella gestione delle sovvenzioni, i costi complessivi di controllo dello strumento da parte della Commissione sono stimati a meno dell'1% dei relativi fondi gestiti.

In termini di tasso/i di errore previsto/i, l'obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2%. La Commissione ritiene che l'attuazione del programma in gestione diretta, con personale addestrato (esperto, possibilmente assunto dai Ministeri della Difesa degli Stati membri) e squadre ben strutturate che agiscono sotto la guida di ordinatori delegati, applicando regole chiare e facendo un uso appropriato di strumenti basati sui risultati, manterrà un tasso di errore inferiore alla soglia di rilevanza del 2%.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Specificare le misure di prevenzione e protezione esistenti o previste, ad esempio dalla strategia anti-frode.*

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente a svolgere indagini sulle operazioni sostenute nell'ambito della presente iniziativa. Gli accordi derivanti dal presente regolamento, compresi quelli conclusi con organizzazioni internazionali, prevedono la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, e le verifiche contabili da parte della Corte dei conti europea, della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, se necessario in loco. I funzionari della sicurezza autorizzati può anche fare su sito visite.



## IMPATTO FINANZIARIO STIMATO IMPATTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### 3.1. Rubrica/e del quadro finanziario pluriennale e linea/e di bilancio di spesa interessata/e

- Linee di bilancio esistenti

*Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Denominazione del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spese	Contributo			
	Numero	Diff. /Non diff. <sup>27</sup>	dall'EFTA Paesi <sup>28</sup>	dai paesi candidati e dai potenziali candidati <sup>29</sup>	da altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
		Diff./Non -diff.	Sì/NO	Sì/NO	Sì/NO	Sì/NO

- Nuove linee di bilancio richieste

*Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.*

Denominazione del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diff./Non diff.	dall'EFTA Paesi	dai paesi candidati e dai potenziali candidati	da altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
5	13.0105	No Diff	Sì	NO	NO	NO
5	13.0602	Diff	Sì	NO	NO	NO

<sup>27</sup> Diff. = Stanziamenti dissociati / Non -diff. = Stanziamenti non dissociati.

<sup>28</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>29</sup> Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Fonti di finanziamento e impatto finanziario stimato della Legge a sostegno della produzione di munizioni

#### 3.2.1. Fonte di finanziamento degli stanziamenti a titolo della Legge a sostegno della produzione di munizioni

milioni di euro (al terzo decimale)

	2023	2024	2025	2026	2027	Total e
EDIRPA	157.000	83.000				240.000
Capacità EDF		174.000				174.000
Ricerca EDF		86.000				86.000
<b>Totale</b>	<b>157.000</b>	<b>343.000</b>				<b>500.000</b>

Se per gli anni 2023 e 2024 si dovessero concretizzare margini di bilancio inattesi, la Commissione proporrebbe all'autorità di bilancio di destinarli al Fondo europeo per la difesa fino a 100 milioni di euro.

#### 3.2.2. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa richiede l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

milioni di euro (al terzo decimale)

<b>Denominazione del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>5</b>	<b>Sicurezza e difesa - Cluster 13 Difesa</b>
---	----------	---

			2023	2024	2025	2026	2027	Posta 2027	TOTALE
Stanziamenti operativi									
13.0602 Strumento di rafforzamento industriale della difesa	Impegni	(1)	156.000	343.000					<b>500.000</b>
	Pagamenti	(2)		78.500	171.500	54.950	120.050	75.000	<b>500.000</b>
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal									

dotazione di programmi specifici <sup>30</sup>									
13.0105 Spese di sostegno allo strumento di rafforzamento industriale della difesa	Impegni = Pagamenti	(3)	1.000	p.m.					
<b>TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 5</b> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=1+3	157.000	343.000					<b>500.000</b>
	Pagamenti	=2+3	1.000	78.500	171.500	54.950	120.050	74.000	<b>500.000</b>

<b>Denominazione del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>7</b>	Spese amministrative
---	----------	----------------------

milioni di euro (al terzo decimale)

		2023	2024	2025	2026	2027	Post a 2027	TOTALE
Risorse umane		1.554	2.500	2.500	2.158	2.158	1.801	<b>12.671</b>
Altre spese amministrative		0.233	0.288	0.067	0.067	0.057	0.052	<b>0.764</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 7</b> del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Pagamenti totali)	<b>1.787</b>	<b>2.788</b>	<b>2.567</b>	<b>2.225</b>	<b>2.215</b>	<b>1.853</b>	<b>13.435</b>

<sup>30</sup>

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

		2023	2024	2025	2026	2027	Post a 2027	TOTALE
<b>TOTALE degli stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	158.787	345.788	2.567	2.225	2.215	1.853	<b>513.435</b>
	Pagamenti	2.787	81.288	174.067	57.175	122.265	75.853	<b>513.435</b>

### 3.2.3. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa richiede l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di euro (al terzo decimale)

	2023	2024	2025	2026	2027	Posta 2027	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------------	--------

<b>RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>							
Risorse umane	1.554	2.500	2.500	2.158	2.158	1.801	<b>12.671</b>
Altre spese amministrative	0.233	0.288	0.067	0.067	0.057	0.052	<b>0.764</b>
<b>Subtotale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>1.787</b>	<b>2.788</b>	<b>2.567</b>	<b>2.225</b>	<b>2.215</b>	<b>1.853</b>	<b>13.435</b>

<b>TESTA esterna 7<sup>31</sup> del quadro finanziario pluriennale</b>							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
<b>Subtotale al di fuori della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>							

<b>TOTAL E</b>	<b>1.787</b>	<b>2.788</b>	<b>2.567</b>	<b>2.225</b>	<b>2.215</b>	<b>1.853</b>	<b>13.435</b>
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Gli stanziamenti necessari per le risorse umane e le altre spese di natura amministrativa saranno coperti da stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, unitamente, se necessario, a qualsiasi stanziamento supplementare che possa essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale e alla luce dei vincoli di bilancio.

<sup>31</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

### 3.2.3.1. Stima del fabbisogno di risorse umane

- La proposta/iniziativa non richiede l'impiego di risorse umane.
- La proposta/iniziativa richiede l'impiego di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno*

	2023	2024	2025	2026	2027	Posta 2027
<b>○ Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)</b>						
20 01 02 01 (sede centrale e uffici di rappresentanza della Commissione)	8	13	13	11	11	10
20 01 02 03 (Delegazioni)						
<b>○ Personale esterno (in unità equivalenti a tempo pieno: FTE) <sup>32</sup></b>						
20 02 01 (AC, END, INT dall'"inviluppo globale")	2	3	3	3	3	1
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)						
<b>XX 01 xx yy zz</b> <sup>33</sup>	- presso la sede centrale					
	- in Delegazioni					
01 01 01 02 (AC, END, INT - Ricerca indiretta)						
01 01 01 12 (AC, END, INT - Ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>11</b>

XX è l'area politica o il titolo di bilancio interessato.

Gli stanziamenti necessari per le risorse umane e le altre spese di natura amministrativa saranno coperti da stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, insieme, se necessario, a qualsiasi stanziamento supplementare che possa essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale e alla luce dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e personale temporaneo	8 ETP (8 AD) saranno necessari per istituire lo strumento nel 2023 e avviare le prime attività, tra cui la mappatura degli attori economici nelle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa e la preparazione del programma di lavoro; 13 ETP (10 AD e 3 AST) per l'attuazione delle attività, che si ridurranno gradualmente a 10 (8 AD e 2 AST) nel 2028 per garantire il monitoraggio operativo, finanziario e legale dell'attuazione dei progetti (compresa la chiusura).
Personale esterno	2 ETP per l'avvio delle attività (2 END), che aumenteranno a 3 (1 AC e 2 END) per poi ridursi a 1 nel 2028 (1 AC) per garantire il monitoraggio operativo, finanziario e legale dell'attuazione dei progetti (compresa la chiusura).

<sup>32</sup> AC= Personale a contratto; AL= Personale locale; END= Esperto nazionale distaccato; INT= Personale interinale; JPD= Professionisti junior nelle delegazioni.

<sup>33</sup> Sottomassimale per il personale esterno coperto da stanziamenti operativi (ex linee "BA").

### 3.2.4. *Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale*

La proposta/iniziativa:

- possono essere interamente finanziati attraverso la riassegnazione all'interno della relativa rubrica del Quadro finanziario pluriennale (QFP).

Ridistribuzione degli stanziamenti del FES e dell'EDIRPA, entrambi a titolo della rubrica 5. Ulteriori dettagli sulle linee interessate e sulla riassegnazione annuale nella sezione 3.2.1.

- richiede l'utilizzo del margine non allocato nella voce pertinente del QFP e/o l'utilizzo degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- richiede una revisione dell'MFF.

### 3.2.5. *Contributi di terzi*

La proposta/iniziativa:

- non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi stimato di seguito:

Stanziamenti in milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno N <sup>34</sup>	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire il numero di anni necessario per indicare la durata dell'impatto (cfr. punto 1.6).			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

<sup>34</sup>

L'anno N è l'anno in cui inizia l'attuazione della proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso vale per gli anni successivi.

### 3.3. Impatto stimato sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - su risorse proprie
  - su altre entrate
  - indicare se le entrate sono assegnate alle linee di spesa

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Impatto della proposta/iniziativa <sup>35</sup>					Inserire il numero di anni necessario per indicare la durata dell'impatto (cfr. punto 1.6).		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo .....									

Per le entrate con destinazione specifica, specificare la linea o le linee di spesa del bilancio interessate.

Altre osservazioni (ad esempio, metodo/formula utilizzata per calcolare l'impatto sui ricavi o qualsiasi altra informazione).

<sup>35</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere netti, cioè lordi dopo la deduzione del 20% per le spese di riscossione.